

Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2021, n. 18-4076

**D.lgs. 152/2006. L.R. 1/2018. OdG Consiglio regionale 486/2021. Criteri per l'individuazione da parte delle province e della città metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Precisazioni sulle misure compensative e sull'applicazione della D.G.R. n. 31-7186 del 6 luglio 2018.**

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettere n) ed o), e dell'articolo 199, comma 3, lettera l) del D.lgs. n.152/2006, alla Regione compete, nell'ambito del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e dei luoghi adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 1, lettera p) del succitato decreto legislativo, a tutt'oggi non sono ancora emanati;

i suddetti criteri sono stati definiti nel "capitolo 9" del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione di cui alla D.C.R. 19 aprile 2016, n.140 – 14161; successivamente integrato e modificato dal "Capitolo 8 - criteri per la localizzazione degli impianti" del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali di cui alla D.C.R.16 gennaio 2018, n. 253 - 2215;

ai sensi dell'articolo 197, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 152/2006, compete inoltre alle Province l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento, sulla base delle previsioni dei Piani territoriali di Coordinamento provinciali, di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e l), sentiti i Comuni e l'Autorità d'ambito;

con Ordine del Giorno n. 486/2021 "Tutela della risorsa idrica" approvato con modifiche all'unanimità nell'adunanza consiliare del 3 febbraio 2021 il Consiglio Regionale impegnava la Giunta "a definire, sentita la competente commissione consiliare, i criteri per l'individuazione da parte delle province e della città metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, tenendo conto degli effetti e impatti cumulativi sull'ambiente, della conformazione territoriale prevedendo criteri di attenzione ed esclusione in particolare per gli impianti che possono interferire con la tutela della risorsa idrica sotterranea";

con la D.G.R. 12 marzo 2021, n. 14-2969 "Legge regionale 1/2018, articolo 3. Approvazione di atto di indirizzo in materia di programmazione della gestione dei rifiuti urbani e bonifiche - Aggiornamento della pianificazione regionale e adeguamento alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee relative al pacchetto Economia circolare", si è dato avvio al processo di aggiornamento della pianificazione regionale, in materia di rifiuti e di bonifica sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo, demandando alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio della messa in atto delle attività necessarie per la redazione dei documenti tecnici per la pianificazione ai fini dell'adozione da parte della Giunta regionale e della successiva proposizione al Consiglio regionale per l'approvazione di competenza;

in merito ai Criteri localizzativi il succitato atto di indirizzo prevede che "Nell'ambito del Piano regionale si procederà, anche a seguito di quanto emergerà nell'ambito della consultazione prevista nella procedura di VAS, ad una valutazione e revisione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti (di cui al capitolo 8 del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali), sulla base della ricognizione e aggiornamento delle diverse discipline ambientali e territoriali [...] Nell'ambito del processo di revisione della

pianificazione regionale l'individuazione di criteri localizzativi di cui all'ODG n. 486 sopra richiamato costituirà un documento propedeutico all'aggiornamento del piano stesso";

nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata redatto il Documento di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale e dato avvio alla fase di specificazione (ex art.13 comma 1, d.lgs. 152/2006);

ritenuto necessario assicurare uno sviluppo dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti compatibile con le esigenze di un razionale utilizzo del territorio e nel rispetto dell'ambiente, contemperando le esigenze di favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità con le esigenze di sostenibilità degli impatti territoriali e ambientali derivanti dalla costruzione ed esercizio degli impianti, sostenendo le iniziative realmente in grado di assicurare benefici ambientali;

dato atto che, al fine di procedere ad una revisione dei criteri localizzativi per gli impianti di gestione rifiuti, attualmente in vigore, propedeutica all'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata (PRUBAI), tenendo conto anche delle indicazioni dell'ODG 486, garantendo un impatto ambientale sostenibile e tutelare le aree caratterizzate da sensibilità ambientali, la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, tenuto conto che:

- la presenza sul territorio di impianti di gestione di rifiuti può generare una serie di esternalità negative che possono arrecare un disagio ambientale al territorio ed ai cittadini interessati in modo diretto o indiretto per le quali è opportuno definire criteri localizzativi e correlate misure compensative al cosiddetto disagio derivante dall'impatto sui diversi fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del d.lgs. 152/2006;

- è necessario fornire, pertanto, indicazioni generali in merito alle misure compensative, al fine di equilibrare gli impatti residui non mitigabili derivanti dalla localizzazione di impianti, completando il quadro rispetto ai precedenti provvedimenti regionali sottoelencati:

- legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, l'articolo 49, comma 1, lettere h) ed i), come modificato dalla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, che ha previsto che la Giunta regionale provveda all'emanazione di "criteri per la determinazione di idonee misure compensative in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla presenza di impianti diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995 che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi, ad esclusione dell'operazione D15, compresi i comuni limitrofi interessati dal traffico di mezzi adibiti al trasporto rifiuti", oltre che la determinazione dell'entità di tali misure compensative;

- D.G.R. 6 luglio 2018 n. 31-7186 che ha individuato i criteri per la determinazione delle compensazioni volte a mitigare gli impatti derivanti dalla presenza dei suddetti impianti;

ha predisposto un documento recante la definizione dei criteri di localizzazione e delle misure compensative degli impianti di gestione dei rifiuti ed i cui contenuti tecnici, oggetto di interlocuzione con le altre Direzioni regionali potenzialmente interessate, con Arpa Piemonte e con Province/Città Metropolitana di Torino (come da documentazione presso la suddetta Direzione), prevedono, in particolare, che:

tali criteri di localizzazione e delle misure compensative degli impianti di gestione dei rifiuti:

- si riferiscono alla realizzazione di nuovi impianti (nuove attività di trattamento rifiuti che prevedono la realizzazione di un impianto in un'area non edificata o da avviarsi all'interno di preesistenti edifici e infrastrutture quindi in un'area già edificata) e all'ampliamento o alla modifica di linea produttiva di impianti esistenti che implicano:
  - un ulteriore consumo di suolo;
  - una modifica della "tipologia impiantistica" e/o una modifica che comporti l'assoggettamento a criteri localizzativi diversi sulla base della tipologia impiantistica;
- costituiscono indirizzo ed orientamento in sede di progettazione e dovranno essere evidenziati in sede di elaborazione della documentazione progettuale degli impianti;

- costituiscono indirizzo in sede di valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo per acquisire il titolo abilitativo alla realizzazione e gestione dell'impianto;
- trovano applicazione per i procedimenti autorizzativi la cui istanza è successiva alla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale che approva tali criteri;
- per i procedimenti in corso, possono essere applicati dagli Enti competenti che possono farvi ricorso, in fase istruttoria, tenuto conto dello stato di avanzamento della medesima e delle valutazioni già effettuate in merito;
- in riferimento agli impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi, a far data dall'approvazione della deliberazione di Giunta regionale che approva tali criteri, le disposizioni individuate dalla D.G.R. n. 31-7186 del 6 luglio 2018, continuano a trovare applicazione soltanto per gli impianti esistenti, precisando che, in coerenza con i nuovi criteri di cui si tratta, gli introiti dovranno essere destinati e utilizzati per interventi ambientali in linea con quelli elencati, e infine precisando che anche per gli impianti di nuova realizzazione per l'individuazione dei comuni limitrofi si fa riferimento ai criteri previsti dall'allegato della D.G.R. 6 luglio 2018 n. 31-7186 sopra citata;

acquisito il parere della Conferenza Regionale per l'Ambiente, di cui al D.P.G.R. n. 50 del 22 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 13 della Legge regionale 7/2012, nella seduta del 27 ottobre 2021;

acquisito il parere della competente Commissione consiliare, nella seduta del 04 novembre 2021;

vista la direttiva 2008/98CE;

visto il Decreto legislativo n.152/2006;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

vista la legge regionale n. 1/2018 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";

vista la D.C.R. n. 140-14161 del 19 aprile 2016 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione";

vista la D.C.R. n. 253-2215 del 16 gennaio 2018 "Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRRS)";

vista la D.G.R. n. 12-6441 del 2 Febbraio 2018 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017;

vista la D.G.R. n. 31-7186 del 6 luglio 2018 "Criteri per la determinazione di misure compensative in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla presenza di impianti, diversi delle discariche, che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi e determinazione dell'entità delle misure ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettere h) ed i) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44";

vista la D.G.R. n. 14-2969 del 12 marzo 2021 "Legge regionale 1/2018, articolo 3. Approvazione di atto di indirizzo in materia di programmazione della gestione dei rifiuti urbani e bonifiche - Aggiornamento della pianificazione regionale e adeguamento alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee relative al pacchetto Economia circolare";

vista la D.G.R. n. 15-2970 del 12 marzo 2021 "D.lgs. 152/2006. L.R. 44/2000, articolo 49. OdG Consiglio regionale 385/2020. Disposizioni e Linee guida per la valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo relativo agli impianti di recupero del rifiuto organico per la produzione di biogas e biometano;

attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;  
tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

*delibera*

- di approvare, nell'ambito della pianificazione regionale di gestione dei rifiuti, dell'articolo 49 della legge regionale 44/2000 ed in ottemperanza all'Ordine del Giorno del Consiglio regionale n. 486 del 3 febbraio 2021, il documento "Criteri per l'individuazione da parte delle Province e della Città metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti", di cui all'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, stabilendo che:

a. nell'ambito del processo di revisione della pianificazione regionale, il suddetto Allegato A costituisce un documento propedeutico all'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata (PRUBAI);

b. i criteri individuati dal suddetto Allegato A:

1. si riferiscono alla realizzazione di nuovi impianti (nuove attività di trattamento rifiuti che prevedono la realizzazione di un impianto in un'area non edificata o da avviarsi all'interno di preesistenti edifici e infrastrutture quindi in un'area già edificata) e all'ampliamento o alla modifica di linea produttiva di impianti esistenti che implicino:

- un ulteriore consumo di suolo,
- una modifica della "tipologia impiantistica" e/o una modifica che comporti l'assoggettamento a criteri localizzativi diversi sulla base della tipologia impiantistica.

2. costituiscono indirizzo ed orientamento in sede di progettazione e dovranno essere evidenziati in sede di elaborazione della documentazione progettuale degli impianti;

3. costituiscono indirizzo in sede di valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo per acquisire il titolo abilitativo alla realizzazione e gestione dell'impianto;

4. trovano applicazione per i procedimenti autorizzativi la cui istanza è successiva alla data di pubblicazione della presente deliberazione;

5. possono essere applicati dagli Enti competenti che possono farvi ricorso, in fase istruttoria, tenuto conto dello stato di avanzamento della medesima e delle valutazioni già effettuate in merito;

c. in riferimento agli impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi, a far data dall'approvazione della presente deliberazione, le disposizioni individuate dalla D.G.R. n. 31-7186 del 6 luglio 2018 recante "*Criteri per la determinazione di misure compensative in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla presenza di impianti, diversi delle discariche, che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi e determinazione dell'entità delle misure ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettere h) ed i) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44*" continuano a trovare applicazione soltanto per gli impianti esistenti precisando che, in coerenza con quanto definito nel suddetto allegato A, gli introiti delle misure compensative dovranno essere destinati e utilizzati per interventi ambientali in linea con quelli elencati nel medesimo allegato A;

d. per gli impianti di nuova realizzazione, come definiti al punto b1, al fine della definizione delle misure di compensazione si applicano le misure individuate nell'Allegato A e che per l'individuazione dei comuni limitrofi a quello sede dell'impianto si fa riferimento ai criteri previsti dall'allegato della D.G.R. 6 luglio 2018 n. 31-7186;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta

piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione, con il relativo allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

## **Criteri per l'individuazione da parte delle province e della città metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti**

### Indice

1 - Premessa.....	2
2 - Procedura di localizzazione.....	4
3 - Campo di applicazione e di esclusione.....	5
4 - Normativa di riferimento.....	7
4.1 - Provvedimenti comunitari.....	7
4.2 - Normativa nazionale.....	8
4.3 - Pianificazione e programmazione regionale.....	11
5 - Primi criteri per l'individuazione delle aree.....	12
5.1 - Considerazioni generali sull'individuazione delle aree non idonee e dei luoghi adatti.....	14
5.2 - Approfondimento sulla tutela delle risorse idriche.....	15
5.2.1 - Interventi di recupero ambientale - Operazione di Recupero Ambientale in aree di ricarica.....	22
5.3 - Effetti cumulativi.....	23
5.4 - Individuazione dei criteri.....	23
6 - Linee di indirizzo per l'individuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale.....	46

## 1 - Premessa

Con D.G.R. n. 14-2969 del 12 marzo 2021 "Approvazione dell'Atto di indirizzo in materia di programmazione della gestione dei rifiuti urbani e bonifiche - Aggiornamento della pianificazione anche alla luce del recepimento delle direttive del pacchetto Economia circolare" è stata avviata la procedura di aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e di Bonifica delle Aree inquinate (Bollettino ufficiale n. 11 del 18 marzo 2021) Consultabile sul Sito istituzionale della regione Piemonte al seguente link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/rifiuti/aggiornamento-piano-regionale-gestione-dei-rifiuti-urbani-bonifica-delle-aree-inquisite-prubai>.

Per quanto riguarda i criteri di localizzazione, l'Atto di indirizzo evidenziava la necessità di una revisione degli stessi sulla base della ricognizione e aggiornamento delle diverse discipline ambientali e territoriali e agli esiti delle consultazioni nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica. Inoltre il succitato atto recepisce gli impegni previsti nell'ODG n. 486 del 3 febbraio 2021 "Tutela della risorsa idrica", approvato dal Consiglio Regionale in occasione dell'approvazione della l.r. 4/2021 di modifica della l.r. 1/2018.

Con l'ODG n. 486 del 3/2/2021 si impegna la Giunta "a definire entro 120 giorni, sentita la competente commissione consiliare, i criteri per l'individuazione da parte delle province e della città metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, tenendo conto degli effetti e impatti cumulativi sull'ambiente, della conformazione territoriale, prevedendo criteri di attenzione ed esclusione in particolare per gli impianti che possono interferire con la tutela della risorsa idrica sotterranea".

Il presente documento è pertanto finalizzato a fornire gli elementi utili e propedeutici al fine di una revisione, nell'ambito della procedura di Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquisite, del capitolo 8 "Criteri di localizzazione" del Piano regionale di gestione dei Rifiuti Speciali", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 gennaio 2018, n. 23 – 2215.

Si ritiene di procedere ad un aggiornamento ed a una revisione dei criteri localizzativi per gli impianti di gestione rifiuti, modulando l'effettivo impatto sul territorio naturale e antropizzato con l'evoluzione tecnologica che gli impianti hanno avuto negli ultimi anni, al fine di:

- garantire un impatto ambientale sostenibile;
- tutelare le fasce di rispetto imposte dalla normativa;
- prevedere idonei presidi di mitigazione e opportune misure di compensazione;
- garantire l'accettazione da parte dei cittadini.

Inoltre, per consentire la corretta localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, i criteri:

- a) rispettano i vincoli imposti dalla normativa e dalla pianificazione regionale;
- b) introducono ulteriori e specifici vincoli per la tutela di aspetti ambientali e territoriali.

L'emanazione dei criteri da parte della Regione si prefigge due obiettivi principali:

1. individuare, ove possibile, criteri territorialmente omogenei di esclusione dei siti, in particolare nei casi in cui la normativa e la programmazione vigente già detti chiare limitazioni;
2. creare una base metodologica comune di lavoro al fine di giungere a risultati confrontabili nella fase di dettaglio e prospettare raccomandazioni di carattere generale.

I criteri di localizzazione saranno definiti nel PRUBAI, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva 2008/98/CE, in cui è previsto che l'insieme della gestione dei rifiuti deve essere effettuata nella massima tutela dell'ambiente e della salute e senza creare rischi per le risorse idriche l'aria, il suolo, la flora o la fauna e senza causare inconvenienti da rumori od odori senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

I Criteri localizzativi regionali derivano, nella maggior parte dei casi, dal recepimento di normative settoriali vigenti che devono in ogni caso essere rispettate. Per quanto riguarda la definizione dei criteri non supportati da specifica norma di legge, si evidenzia che la loro selezione è avvenuta mediante confronto con gli Uffici regionali e provinciali competenti nei diversi settori tematici, sulla scorta dell'esperienza e della conoscenza dei tecnici dei diversi settori coinvolti, attraverso un processo durante il quale sono state prese in considerazione possibili soluzioni alternative prima di giungere alla proposta finale presentata nel documento. Tali criteri sono dunque frutto di un'attività di continuo affinamento.

L'articolo 28, comma 3, lettera d), della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, prevede che, fra i contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti, siano indicati i criteri di riferimento per l'individuazione dei luoghi o degli impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti. Inoltre si evidenzia che ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettere n e o, e dell'articolo 199, comma 3, lettera l), del d.lgs. n.152/2006, alla Regione compete, nell'ambito del Piano regionale, la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e dei luoghi invece adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 1, lettera p) del succitato decreto legislativo, a tutt'oggi non ancora emanati.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 197, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 152/2006, compete alle Province l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento, sulla base delle previsioni dei Piani territoriali di Coordinamento provinciali, di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e l), sentiti i Comuni e l'Autorità d'ambito.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 7/04/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni", la Città Metropolitana di Torino e gli altri Enti territoriali piemontesi di area vasta, per quanto di rispettiva competenza, sulla base dei Piani territoriali di Coordinamento provinciali, individuano le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento, a seguito delle funzioni loro attribuite in materia di pianificazione territoriale e tutela ambientale dal comma 44 e dai commi 85-97 della medesima legge.

A livello regionale, la L.R. 1/2018 del 10 gennaio 2018 prevede:

Art. 24.- (Sostituzione dell'articolo 50 della l.r. 44/2000)

1. L'articolo 50 della l.r. 44/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 50. (Funzioni delle province e della Città metropolitana di Torino)

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle province e alla Città metropolitana di Torino le seguenti funzioni amministrative:

*a) l'individuazione nell'ambito del piano territoriale di coordinamento, sentita la conferenza d'ambito, i consorzi di area vasta e i comuni territorialmente interessati, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dal Piano regionale".*

Nel piano territoriale di coordinamento è possibile declinare - in relazione alle specifiche caratteristiche territoriali, alle tipologie di trattamento e dei potenziali impatti attesi - il complesso dei vincoli definiti dal



documento regionale, rimandando anche alle fasi autorizzative gli elementi di puntuale valutazione impatto/vincolo e le eventuali misure risolutive.

Si precisa infine che le “aree non idonee” ed i “luoghi adatti” si possono configurare come elementi di pianificazione fra loro complementari, in quanto ai fini della loro individuazione devono essere tenuti in considerazione specifici parametri escludenti e penalizzanti per le aree non idonee, nonché preferenziali per i luoghi adatti; ne consegue che i due campi di indagine posseggano molti elementi comuni o complementari e pertanto gli stessi risultano difficilmente separabili l’uno dall’altro.

## **2 - Procedura di localizzazione**

Le azioni da intraprendere per conseguire gli obiettivi del processo di localizzazione consistono nel definire:

- una metodologia di selezione oggettiva, trasparente e riproducibile;
- i criteri da impiegare nella valutazione dell’idoneità dei siti e dichiararli a priori.

I criteri proposti perseguono i seguenti obiettivi generali:

- garantire l’armonizzazione ed il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione regionali previsti dalla normativa vigente, ove adottati;
- favorire la minimizzazione dell’impatto ambientale degli impianti e delle attività di trattamento sulla base dei vincoli ambientali e territoriali previsti e minimizzando i rischi per la salute umana e per l’ambiente;

Tali criteri, descritti in dettaglio più avanti nel documento, possono assumere un diverso livello di tutela ambientale e territoriale:

- escludente, che determina la tutela integrale di un’area;
- penalizzante, che evidenzia una possibile incompatibilità dell’area;
- preferenziale, che evidenzia una maggiore idoneità dell’area.

La procedura per l’individuazione delle aree idonee ad accogliere gli impianti di trattamento dei rifiuti si articola in 3 fasi:

**1** - Formulazione dei criteri per l’individuazione delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e dei criteri per la definizione di misure di compensazione

Competenza: Regione

Strumento: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (futuro PRUBAI)

**2** - Individuazione delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero (*macro - localizzazione*) e definizione dei criteri di *micro - localizzazione*.

Definizione di misure di compensazione ambientale.

Individuazione cartografica delle “zone non idonee” e delle “zone potenzialmente idonee” facendo riferimento alla BDTRE Piemonte (art. 10 della l.r. 1/2014).

Tale individuazione deve rispettare i criteri stabiliti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e derivare da previsioni esplicite del PTCP in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale;

I criteri provinciali possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali e non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteri stabiliti nel Piano regionale;

Competenza: Provincia/Città Metropolitana di Torino

Strumento: Piano Territoriale di Coordinamento

**3** - Questa fase si applica esclusivamente alla localizzazione degli impianti definiti dalla legge regionale 1/2018 di competenza dell'Ambito regionale:

- applicazione criteri di macro-localizzazione e di micro-localizzazione definiti nelle fasi precedenti;
- individuazione del sito idoneo;
- definizione di ulteriori misure di compensazione ambientale.

Competenza: Conferenza d'Ambito regionale

#### **Applicazione dei criteri definiti nelle fasi precedenti**

**a** - Fase di progettazione dell'impianto

Competenza: Proponente dell'impianto/soggetti attuatori individuati dalla Conferenza d'Ambito

Strumento: Documenti di progettazione e Studio di Impatto Ambientale

La rappresentazione su carta topografica delle aree individuate, seguendo i criteri sopra elencati, deve conformarsi alle seguenti indicazioni:

- gli elaborati e le informazioni correlate dovranno essere prodotti utilizzando come sfondo la Base cartografica regionale di riferimento, di cui all'art. 10 della l.r. 1/2014 (BDTRE), adottando una scala non inferiore ad 1:10.000 e forniti in formato digitale, tenendo conto delle modalità operative definite dalla Regione

**b** - Fase autorizzativa: le valutazioni di dettaglio su siti specifici e puntuali vengono sviluppate compiutamente nell'ambito delle procedure e delle fasi di valutazione di impatto ambientale, ove previste dalla normativa vigente, nonché nelle procedure autorizzative degli impianti, di cui al d.lgs. n. 152/06.

Competenza: Provincia/Città Metropolitana di Torino

Strumento: Conferenza dei Servizi

### **3 - Campo di applicazione e di esclusione**

I criteri localizzativi individuati nel presente documento si riferiscono:

- alla realizzazione di *nuovi impianti* (nuove attività di trattamento rifiuti che prevedono la realizzazione di un impianto in un'area non edificata o da avviarsi all'interno di preesistenti edifici e infrastrutture, quindi in un'area già edificata);
- all'ampliamento o alla modifica di linea produttiva di impianti esistenti che implicino:
  - un'ulteriore consumo di suolo,
  - una modifica della "tipologia impiantistica" e/o una modifica che comporti l'assoggettamento a criteri localizzativi diversi sulla base della tipologia impiantistica

Le tipologie impiantistiche considerate per l'applicazione dei criteri si suddividono in:

a) discarica, a sua volta distinta in discarica per rifiuti inerti - discarica per rifiuti non pericolosi - discarica per rifiuti pericolosi.

Gli impianti rientranti in queste categorie in generale possono produrre potenziali impatti dovuti a emissioni in aria, in acqua, nel suolo nonché emissioni odorigene ed acustiche.

b1) impianti a tecnologia complessa per trattamento dei rifiuti urbani, suddivisi in termovalorizzatori, impianti di trattamento del rifiuto organico, impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti (cfr la definizione di impianti a tecnologia complessa riportata all'art. 7 della l.r. 1/2018) ,

In merito agli impianti di trattamento dell'organico si richiamano inoltre i contenuti della DGR n 15-2970 del 12 marzo 2021 "*Linee guida per la valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo relativo agli impianti di recupero del rifiuto organico per la produzione di biogas e biometano.*"

b2) impianti a tecnologia complessa per il trattamento dei rifiuti speciali: ai fini del presente documento, estendendo la definizione della lr 1/2018 possono essere ricompresi nella definizione di "impianti a tecnologia complessa" tutti gli impianti di trattamento di rifiuti speciali che hanno almeno una linea fissa di trattamento fisico e/o chimico e/o termico e/o biologico, costituita da una o più apparecchiature dedicate e specifiche al trattamento dei rifiuti.

I potenziali impatti possono essere dovuti, sulla base della specifica attività di trattamento, ad emissioni in aria, in acqua, nel suolo, odorigene ed acustiche.

c) impianti diversi da quelli definiti di alla lettera *b*, compresi gli impianti di trattamento preliminare di tipo meccanico finalizzati a rendere il rifiuto idoneo a essere sottoposto a successive operazioni di recupero o smaltimento (ivi incluse le operazioni di pressatura, frantumazione, triturazione).

I potenziali impatti, pur se di minor entità, possono essere dovuti, sulla base della specifica attività di trattamento, ad emissioni in aria, in acqua, nel suolo, odorigene ed acustiche.

d) impianti di stoccaggio/messa in riserva

Gli impianti rientranti in queste categorie in generale possono produrre potenziali impatti dovuti a emissioni in aria, in acqua, nel suolo nonché emissioni odorigene ed acustiche.

#### **Esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi**

Sono esclusi dall'applicazione dei criteri localizzativi gli *ampliamenti funzionali* derivanti da ammodernamenti impiantistici e/o gestionali di siti esistenti e in attività; tali ampliamenti possono comprendere minimi adeguamenti dimensionali delle aree interessate e non prevedranno modifiche strutturali alla tipologia della linea produttiva in essere.

Sono inoltre esclusi:

- a. centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dal DM 8 aprile 2008, come modificato dal DM 13 maggio 2009, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. raggruppamento R.A.E.E. ai sensi del DM n. 65 del 8 marzo 2010);
- b. compostaggio di rifiuti ligneo-cellulosici, con capacità complessiva non superiore a 10 t/giorno e impianti di compostaggio di rifiuti biodegradabili con capacità complessiva non superiore a 80 t/a definiti al comma 7bis art.214 del dlgs 152/06;
- c. operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente;
- d. campagne di impianti mobili ai sensi del comma 15, art. 208 D.Lgs 152/2006;
- e. recupero ambientale e/o realizzazione di sottofondi e rilevati stradali con i rifiuti individuati dal DM 5 febbraio 1998, anche se autorizzati secondo le procedure previste dall'articolo 208 del d.gs. 152/2006, limitatamente ai rifiuti derivanti da attività di "costruzione e demolizione"<sup>1</sup>; (si rimanda al paragrafo 5.2.1 per un approfondimento specifico sul recupero ambientale in area di ricarica degli acquiferi profondi)
- f. impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del D. lgs 152/2006, con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale;

---

<sup>1</sup> a seguito dei risultati di uno studio specifico che sarà avviato da Arpa Piemonte sugli effetti dell'attività di recupero ambientale, si potranno prevedere delle esclusioni anche per altre tipologie di rifiuti.

- g. discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte IV, del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa.

#### **4 - Normativa di riferimento**

Nel presente paragrafo sono elencati i provvedimenti comunitari, nazionali, regionali e provinciali di riferimento da cui estrapolare ed elaborare i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti ed i luoghi adatti alla realizzazione degli impianti.

##### **4.1 - Provvedimenti comunitari**

###### **Discarica**

###### **Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 modificata dalla direttiva (UE) 2018/850**

I requisiti generali per tutte le categorie di discariche indicati nell'Allegato 1 della direttiva 2008/98/CE sono:

###### 1. Ubicazione

1.1. Per l'ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione i seguenti fattori:

- a) le distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;
- b) l'esistenza di acque freatiche e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;
- c) le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;
- d) il rischio di inondazione, cedimento, frane o valanghe nell'area della discarica;
- e) la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona.

1.2. La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda i fattori summenzionati o le misure correttive da adottare indicano che la discarica non costituisce un grave rischio ecologico.

## 4.2 - Normativa nazionale

### D.lgs. n. 152/2006 - Parte quarta: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Il d.lgs. 152/2006, oltre a quanto già citato in premessa, affronta il tema della localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti all'art. 196 (competenze delle regioni, comma 3)

*"Art. 196, comma 3: "Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche."*

### D.lgs 36/2003 modificato dal D.lgs 121/2020 in attuazione della direttiva (UE) 2018/850

Il d.lgs. n. 36/2003, art. 4 "Classificazione delle discariche", indica le seguenti categorie di discariche:

- a. discarica per rifiuti inerti;
- b. discarica per rifiuti non pericolosi;
- c. discarica per rifiuti pericolosi.

L'Allegato 1 del decreto in questione contiene i criteri di ubicazione per ciascuna delle succitate tipologie di discariche.

Tali criteri in particolare sono:

#### 1. IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI INERTI

##### 1.1. UBICAZIONE

Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in:

- Aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3 lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003, n. 120;
- Aree collocate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Le discariche non devono essere localizzate:

- in corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcaniche;
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- in aree dove sono in atto processi geomorfologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili come individuate negli strumenti di pianificazione territoriali, deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni.

Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con il Distretto Idrografico competente;

- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti nei siti di cui al primo capoverso, a esclusione degli immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ambientale.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto nel contesto territoriale in relazione ai seguenti parametri:

- distanza dai centri abitati;
- fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici.

Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate.

Nel paragrafo 1.2 "PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE" (punto 1.2.1 "Criteri generali") è stabilito inoltre che:

L'ubicazione e le caratteristiche costruttive di una discarica per rifiuti inerti devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee e delle acque superficiali.

Deve essere assicurata un'efficiente raccolta del percolato, ove sia ritenuto necessario dall'ente territoriale competente sulla base delle tipologie di rifiuti ammessi in discarica. In tal caso deve essere previsto un sistema di raccolta e drenaggio del percolato costituito da uno strato minerale drenante con spessore  $s \geq 0,5$  m e di idonea trasmissività e permeabilità in grado di drenare i fluidi di percolazione prodotti nella fase di gestione e post-gestione. Il materiale drenante deve essere costituito da un aggregato marcato CE (indicativamente ghiaia/pietrisco: pezzatura 16-64 mm), a basso contenuto di carbonati (< 35 %), lavato, con percentuale di passante al vaglio 200 ASTM <3%; con granulometria uniforme, con un coefficiente di appiattimento < 20 (secondo UNI EN 933-3) e diametro minimo  $d > 4$  volte la larghezza delle fessure del tubo di drenaggio; di altezza minima 0,5 m.

La protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere garantita dalla presenza di una barriera geologica naturale avente le caratteristiche descritte al punto 1.2.2, e da un sistema di copertura superficiale con le caratteristiche descritte al punto 1.2.3. Fra la barriera geologica naturale e l'eventuale strato drenante va inserito un opportuno strato di protezione.

Nel punto 1.2.2. è specificato che la barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in prossimità di una discarica per rifiuti inerti tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare l'inquinamento del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee. Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

- conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-7}$  m/s;
- spessore  $\geq 1$  m.

Le caratteristiche di permeabilità idraulica della barriera geologica naturale devono essere accertate mediante apposita indagine in sito.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzata che fornisca una protezione idraulica equivalente in termini di tempo di attraversamento.

Il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato o della quota di massima escursione della falda, nel caso di acquifero non confinato, con un franco di almeno 1,5 metri.

Il sistema barriera messo in opera artificialmente deve comprendere dal basso verso l'alto:

1. strato minerale compattato di spessore  $s$  non inferiore a 0,5 m e conducibilità idraulica  $k < 5 \times 10^{-8}$  m/s, eventualmente accoppiato a un geosintetico di impermeabilizzazione...
2. strato di protezione costituito da uno strato di materiale naturale o da geosintetici di protezione;
3. strato di raccolta e drenaggio dei fluidi di percolazione per evitare l'aumento delle pressioni interstiziali all'interno del corpo rifiuti che ne potrebbero pregiudicare la stabilità'.

Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione dello strato minerale compattato delle sponde, che garantiscano comunque una protezione idraulica equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'ente territoriale competente.

Nel paragrafo 1.4 "STABILITA'"viene indicato che nella fase di caratterizzazione geologica del sito è necessario accertare, mediante specifiche indagini e prove geotecniche, che i terreni di fondazione della discarica, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti, nonché delle condizioni operative, non vadano soggetti a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione della discarica. Al riguardo, il valore del modulo di deformazione (Md), determinato con prova di carico su piastra da 30 cm di diametro, dovrà essere maggiore o uguale a 50 N/mm<sup>2</sup> e calcolato nell'intervallo di carico compreso tra 0,15 e 0,25 MPa, al primo ciclo di carico.

Deve essere, altresì, verificata in fase di progetto, in corso d'opera e per tutte le diverse fasi di vita della discarica, la stabilità' del fronte dei rifiuti abbancati, delle sponde dell'invaso laddove esistenti e la stabilità' dell'insieme terreno di fondazione-discarica nonché la stabilità' delle coperture. Tali verifiche devono essere effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti, in fase di progetto, in fase di abbancamento laddove gli abbancamenti si discostino del 20% dal piano di abbancamento di progetto di cui al successivo punto 1.8 e in fase di chiusura. Tali verifiche possono essere ripetute in conseguenza di eventi naturali quali terremoti, alluvioni, eventi meteo eccezionali che possono influire sulla stabilità' globale della discarica. Le verifiche di stabilità' che interessano il corpo dei rifiuti, il fronte dei rifiuti abbancati e l'insieme terreno di fondazione-discarica, devono essere eseguite considerando quanto stabilito nelle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti con riferimento alle opere di materiali sciolti e fronti di scavo, sia in condizioni statiche che in presenza di azioni sismiche. In particolare, in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti, nelle verifiche che interessano il corpo della discarica, si devono attribuire ai rifiuti parametri geotecnici che tengano conto della composizione del rifiuto medesimo e dei metodi di pretrattamento e costipamento adottati nonché dei risultati di specifiche prove in sito o di laboratorio. Le verifiche di stabilità' del manufatto, dei terreni di fondazione e lungo le superfici di scorrimento che comprendano le interfacce tra i diversi materiali utilizzati sia nel sistema barriera di fondo sia nel sistema di copertura finale devono essere condotte anche in condizioni sismiche così come previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti. A tal fine, il sistema di copertura finale prima descritto può essere completato con idonei geosintetici di rinforzo. In ogni caso tutti i materiali sintetici utilizzati dovranno essere opportunamente installati e ancorati.

## 2. IMPIANTI PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PER RIFIUTI PERICOLOSI

### 2.1 Ubicazione

Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in:

- aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003, n. 120;
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- aree collocate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non vanno ubicati:

- in corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- in aree dove i processi geomorfologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse;
- in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili, come individuate negli strumenti di pianificazione territoriali, deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno in accordo con il Distretto Idrografico competente.

Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.

Con provvedimento motivato le Regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti elencati al primo periodo.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che non costituisca un grave rischio ambientale e per la salute umana e non pregiudichi le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto nel contesto territoriale in relazione a:

- distanza dai centri abitati;
- collocazione in aree a rischio sismico ai sensi della normativa vigente e provvedimenti attuativi,
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici.

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre verificando che la direttrice dei venti dominanti sia chiaramente indirizzata verso zone differenti da quelle di ubicazione del centro abitato. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.

Nel paragrafo 2.4 "PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE" (punto 2.4.1 "Criteri generali") è stabilito inoltre che:

L'ubicazione e la progettazione di una discarica per rifiuti non pericolosi e/o per rifiuti pericolosi devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque di falda e delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato.

La protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque di falda e di superficie deve essere realizzata, durante la fase operativa, mediante sistemi barriera ubicati sul fondo e sulle sponde della discarica. Dopo due anni dall'ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica, deve essere predisposto il sistema di copertura finale, da completarsi entro i successivi 36 mesi.

I sistemi barriera di fondo e sulle sponde dovranno prevedere l'accoppiamento di uno o più strati di impermeabilizzazione con un sistema di drenaggio del percolato. Lo strato di impermeabilizzazione può essere costituito anche da una barriera geologica accoppiata ad uno strato minerale compattato.

Nel punto 2.4.2. "Barriera di fondo e delle sponde" la barriera di fondo e delle sponde è composta da un sistema accoppiato costituito partendo dal basso verso l'alto da:

1. barriera geologica;
2. strato di impermeabilizzazione artificiale;
3. strato di drenaggio.

Il piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di fondo e sulle sponde deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.

La barriera geologica alla base e sulle sponde della discarica è costituita da una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore aventi un effetto combinato almeno equivalente in termini di tempo di attraversamento a quello risultante dai seguenti criteri:

- discarica per rifiuti non pericolosi: conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s e spessore  $s \geq 1$  m;
- discarica per rifiuti pericolosi: conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s e spessore  $s \geq 5$  m;

La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, deve essere completata artificialmente con uno strato di materiale argilloso compattato di spessore pari ad almeno 0,5 m, anche accoppiato a geosintetici di impermeabilizzazione, che fornisca complessivamente una protezione idraulica equivalente in termini di tempo di attraversamento. Ai fini dell'equivalenza i tempi di attraversamento da rispettare, nell'ipotesi di un carico idraulico di 0,3 m, non devono essere inferiori ai 25 anni per le discariche per rifiuti non pericolosi e 150 anni per le discariche per rifiuti pericolosi.

...

Nel paragrafo 2.7 "STABILITÀ" è prescritto inoltre che nella fase di caratterizzazione geologica del sito è necessario accertare, a mezzo di specifiche indagini e prove geotecniche, che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica.

...

Si cita infine il punto 7 comma 2 dell'Allegato 2 al D.Lgs. 36/2003 "Adempimenti a carico dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione" - relativo a tutte le categorie di discarica - specifica poi che ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'Autorità competente debba provvedere a condurre l'istruttoria tecnica dei progetti presentati dai soggetti titolari degli interventi e verificare che siano state condotte le attività preliminari di seguito specificate:

- individuazione delle acque sotterranee, comprese le eventuali emergenze delle stesse, che possono essere interessate dalle attività della discarica;
- ubicazione dei punti d'acqua esistenti (pozzi, sorgenti), uso in atto delle risorse idriche, andamento del flusso idrico sotterraneo, determinazione dei principali parametri idrogeologici, definizione dell'escursione stagionale del livello piezometrico, valutazione della qualità delle acque sotterranee, a seguito di specifiche misurazioni. A tal proposito, i punti di misura devono essere quotati (in m s.l.m.) con precisione almeno centimetrica e si deve fissare almeno un punto di misurazione nella zona d'afflusso delle acque sotterranee e almeno due punti di misurazione nella zona di deflusso, tenendo conto della necessità di individuare con tempestività l'immissione accidentale di percolato. Questo numero può essere aumentato ai fini di un'indagine idrogeologica specifica e tenuto conto della necessità di individuare con tempestività l'emissione accidentale di percolato nelle acque sotterranee;
- conduzione di una campagna di monitoraggio almeno annuale delle acque sotterranee interessate, al fine di stabilire i valori di riferimento per eseguire i futuri controlli. Il campionamento deve essere effettuato almeno nei tre punti di cui al comma precedente.

### 4.3 - Pianificazione e programmazione regionale

Per assicurare la corretta localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti nel territorio piemontese è necessario effettuare un'analisi interdisciplinare e integrata del contesto ambientale e territoriale di riferimento, partendo dagli strumenti di programmazione ambientale/territoriale vigenti. La conoscenza del sistema normativo e vincolistico vigente, oltre allo stato delle componenti ambientali e delle situazioni di rischio reale o potenziale, consente di delineare l'opportuna localizzazione ed adeguate misure di compensazione.

L'inquadramento territoriale di riferimento deve essere valutato e definito in base alla tipologia di impianto che si intende localizzare, alle caratteristiche di rifiuti trattati ed alle componenti ambientali coinvolte.

È dunque necessario approfondire gli strumenti di pianificazione regionali, verificando la normativa di riferimento e i differenti gradi di tutela attribuiti.

Gli strumenti di pianificazione/programmazione da considerare sono elencati qui di seguito raccolti per:

1. Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale DCR n. 122-29783 del 21 Luglio 2011);
2. Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35835 del 3 ottobre 2017, sulla base dell'Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte;
3. Testo unico sulle opere idrauliche Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;
4. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume PO – Parma, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001, approvato con DPCM 24 maggio 2001, pubblicato sulla G.U. n° 183 dell'8 Agosto 2001, così come integrato dalla delibera del Comitato Istituzionale n. 5/2016 in data 07 dicembre 2016, circa le opere ammesse entro le pertinenze demaniali ed entro le fasce fluviali;
5. Direttiva n. 18 del 21 aprile 2001 per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree in dissesto idrogeologico "Ee" ed "Eb";
6. Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni "*Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12*"), che disciplina le modalità di rilascio delle concessioni demaniali e i relativi canoni, nonché i criteri circa l'attività di polizia idraulica entro le pertinenze fluviali del reticolo idrico demaniale;
7. Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) approvato con dpcm 27 ottobre 2016 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017. Il PGRA contiene le nuove mappe della pericolosità e del rischio della Direttiva Alluvioni di cui si terrà conto.
8. Piano Regionale Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n.117-10731 del 13/03/07. Il Piano di tutela delle acque persegue la protezione e la valorizzazione del sistema idrico piemontese nell'ambito del bacino di rilievo nazionale del fiume Po e nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità. Con D.G.R. n. 64-8118 del 14 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha, infine, approvato la proposta al Consiglio Regionale di revisione del Piano di Tutela delle Acque. La revisione del PTA è in continuità con la strategia delineata nel PTA 2007 e specifica ed integra, a scala regionale, i contenuti del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. **Fino all'approvazione del nuovo PTA da parte del Consiglio Regionale resta vigente il Piano approvato nel 2007; sono inoltre immediatamente vigenti le norme di salvaguardia previste nel nuovo PTA;**

inoltre occorre considerare:

- la DD n. 268 del 21/7/2016 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi – attuazione del comma 4 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della delimitazione a



scala 1:250.000”, ove sono stati approvati i criteri utilizzati per la delimitazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese, le modalità di aggiornamento della stessa, la perimetrazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese derivante dai succitati criteri;

- la D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 “Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117 - 10731 del 13 marzo 2007”

Ulteriori riferimenti utili sono contenuti anche nei seguenti provvedimenti regionali:

- ✓ Piano Regionale dei Trasporti e delle Comunicazioni approvato con D.G.R. n. 16-14366 del 20/12/2004, in corso di aggiornamento sulla base del Documento strategico di indirizzi per la redazione del Piano regionale dei trasporti (DSPRT), approvato il 23 dicembre 2013;
- ✓ Piano Regionale Logistica approvato con D.G.R. n. 49-13134 del 25/01/2010;
- ✓ Piano di risanamento delle aree critiche approvato con D.C.R. n. 349-CR19073 del 11/12/1996;
- ✓ Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria (PRQA) approvato dal Consiglio regionale, con D.C.R. 25 marzo 2019, n. 364-6854 (Approvazione del Piano regionale di qualità dell'aria ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43);
- ✓ Atto di indirizzo per la pianificazione energetica regionale approvato con D.G.R. n. 19- 4076 del 2/07/2014 e relativo primo Piano d'Azione 2012 – 2013 approvato con D.G.R. n. 5-4929 del 19/11/2012. Inoltre allo stato attuale è in corso la fase di *scoping* della procedura di VAS per la predisposizione del nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR). Con D.G.R. 30 marzo 2015, n. 23-1253 è stato approvato il documento preliminare del nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale;
- ✓ Piano di Sviluppo Rurale 2014 – 2020;
- ✓ Piano Forestale Regionale e Piani forestali territoriali;
- ✓ Documento di programmazione delle attività estrattive (costituito da tre stralci)
- ✓ Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po adottato con deliberazione n. 1 del 24/02/2010 dell'autorità di Bacino del fiume Po;
- ✓ Contratti di Fiume e di Lago (ove esistenti);
- ✓ Relazioni annuali sulla stato dell'Ambiente a cura di Regione Piemonte – Arpa

## 5 - Primi criteri per l'individuazione delle aree

Un impianto di trattamento rifiuti deve poter trovare una corretta localizzazione in relazione agli effettivi impatti sulle presenze antropiche e sulle matrici ambientali previa, quantificazione e valutazione degli aspetti tecnici dell'attività specifica svolta nell'impianto in relazione alle caratteristiche territoriali, paesaggistiche, ambientali, urbanistiche, idrauliche ed idrogeologiche, nonché storico culturali del sito che possono escludere completamente o precludere l'ubicazione di impianti in una specifica area del territorio.

La programmazione regionale in merito ai criteri di localizzazione ha subito negli anni diverse modifiche ed integrazioni successive contenute nei seguenti principali provvedimenti:

- deliberazione della Giunta regionale n. 63-8137 del 22 aprile 1996 “l.r. 13.4.1995, n. 59 – art. 2, comma 6 “Criteri e procedure per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 223-23692 del 22 dicembre 1997 “l.r. 13.4.1995, n. 59 – art. 2, comma 6. Criteri tecnici e procedurali generali per l'individuazione dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti, ai quali devono attenersi i soggetti proponenti gli impianti”;

- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali da attività produttive, commerciali e di servizi approvato con D.G.R. n. 41-14475 del 29/12/2004;
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei fanghi di depurazione, approvato con DCR 19 aprile 2016, n. 140-14161 e successivamente Piano regionale di gestione dei Rifiuti Speciali approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 gennaio 2018, n. 23 – 2215 Capitolo 8 "Criteri di localizzazione".

Nell'ambito della procedura di Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e di Bonifica delle Aree inquinate, di cui questo elaborato costituisce atto propedeutico, si andranno ad aggiornare e revisionare, riunendoli in un unico documento integrato, i criteri elencati nei precedenti provvedimenti che saranno completamente abrogati e sostituiti.

In particolare, il presente paragrafo introduce le prime indicazioni relative ai criteri di localizzazione, facendo riferimento alla citata Programmazione territoriale e ambientale e ai criteri proposti nel Capitolo 8 del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali.

Quanto definito farà parte integrante dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e bonifica delle Aree Inquinante (PRUBAI).

Come già evidenziato nel capitolo, un impianto di trattamento rifiuti non può trovare una localizzazione in qualsiasi comparto ambientale e territoriale; occorre infatti valutare gli aspetti tecnici dell'attività specifica svolta nell'impianto in relazione alle caratteristiche territoriali, urbanistiche, ambientali, urbanistiche, idrauliche ed idrogeologiche, nonché storico culturali del sito che possono escludere completamente o precludere l'ubicazione di impianti in una specifica area del territorio.

Ne deriva che i criteri di localizzazione previsti danno per ciascun comparto territoriale/ambientale un diverso livello di cogenza in funzione anche della tipologia di impianto considerato.

Sono previsti tre tipologie di criteri:

**Criterio ESCLUDENTE (E):** la proposta di realizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali agli impianti esistenti è in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata. Nel caso di impianti esistenti che si trovino in aree ricomprese in uno o più criteri escludenti, individuati nel presente documento, in fase di rinnovo di autorizzazione o di modifica sostanziale dovranno essere privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione degli stessi impianti qualora, per dimensioni e complessità tecnologica, questi possano essere ricollocati senza impegnativi sviluppi progettuali, rilevanti modifiche strutturali ed ingenti investimenti economici. Potrà essere consentito l'eventuale rinnovo/modifica dell'autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole e vincolante dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del vincolo e previsto idonee misure di mitigazione/compensazione relativamente allo componente interessata dal criterio.

**Criterio PENALIZZANTE (PE):** la proposta di realizzazione dell'impianto è autorizzabile soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso a seguito delle valutazioni sugli effetti della localizzazione dell'impianto in un determinato contesto ambientale e nel caso in cui le criticità esistenti vengano adeguatamente superate con opere di mitigazione e compensazione dal progetto presentato. In fase di rilascio o rinnovo di autorizzazione, si deve acquisire il parere dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo e dovranno essere prescritte le idonee misure di mitigazione/compensazione relativamente allo componente interessata dal criterio.

**Criterio PREFERENZIALE (PF):** qualora sussistano la presenza di elementi di idoneità e di opportunità realizzativa, fornisce informazioni aggiuntive di natura logistica ed economica finalizzate ad una scelta strategica del sito.

### **5.1 - Considerazioni generali sull'individuazione delle aree non idonee e dei luoghi adatti**

La presenza di impianti di smaltimento dovrebbe essere distribuita sul territorio cercando di assicurare, a parità di garanzie ambientali, una distribuzione ottimale delle pressioni sul territorio stesso. Inoltre, al fine di evitare consumo di territorio agricolo e aggravio all'ambiente derivante da eccessiva infrastrutturazione in sede di micro-localizzazione, potrà essere valutata l'opportunità di coesistenza, all'interno dello stesso sito, di impianti di diversa natura (es. impianto di trattamento e discarica di servizio). Il criterio si applica anche in riferimento a impianti localizzati in aree confinanti sia pure appartenenti a province e comuni diversi.

In generale si promuove la valorizzazione dell'impiantistica di trattamento già esistente sul territorio regionale, privilegiando eventuali potenziamenti o ristrutturazioni funzionali. Nelle scelte localizzative devono essere considerati, quali criterio di premialità, gli aspetti relativi al risparmio di "consumo di suolo", a favore di aree già impermeabilizzate/dotate di infrastrutture e servizi o di suolo già compromesso. E' pertanto preferenziale **l'utilizzo di aree degradate o comunque compromesse per la presenza di insediamenti produttivi dismessi. Inoltre sono da preferire le aree a destinazione industriale, artigianale, produttiva, per impianti tecnologici, per servizi (se compatibile).**

Al fine di consentire la realizzazione o il corretto dimensionamento degli impianti è altresì ammessa la possibilità di ampliamento di aree esistenti, potenzialmente idonee alla localizzazione, in ambiti territoriali che non siano caratterizzati da fattori escludenti.

Sui terreni agricoli e naturali ricompresi nelle classi di capacità d'uso dei suoli 1 (limitazioni all'uso scarse o nulle, ampia possibilità di scelte colturali ed usi del suolo) e 2 (limitazioni moderate che riducono parzialmente la produttività o richiedono alcune pratiche conservative), così come definiti dalla *Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte*, adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010, non è consentito l'insediamento di nuovi impianti per il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti se classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola e naturale.

In virtù della loro valenza al contempo agricola e paesaggistica, sono inidonei i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola vitati destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.

In considerazione della strategicità degli interventi tesi a ridurre l'utilizzo di acqua in agricoltura e degli importanti finanziamenti pubblici ad essi dedicati, i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico (quali ad esempio impianti a goccia, a spruzzo, a pivot) realizzati con finanziamento pubblico sono inidonei per l'intero periodo di obbligo di mantenimento di tali impianti così come individuato dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Per le restanti Aree Agricole, pur non essendoci un vincolo ostativo assoluto alla realizzazione di nuovi insediamenti, tali aree sono utilizzabili solo nel caso in cui non esistano altre possibilità di localizzazione, ed a fronte di adeguate misure di compensazione in grado di incrementare il valore ambientale delle aree confinanti.

In particolare, l'individuazione dei luoghi adatti al trattamento dei rifiuti deve altresì tener conto, quali fattori penalizzanti, della presenza di suoli e/o aree agricole pregiate al fine di salvaguardare la presenza delle produzioni agroalimentari di particolare valore (prodotti DOP, IGP, agricoltura biologica). Le Aree agricole classificate dai PRGC come destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P. e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) individuati nell'elenco approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.16-3169 del 18 aprile 2016, sono in alcuni casi caratterizzate da una notevole estensione areale e di conseguenza non è possibile escludere la presenza al loro interno di terreni agricoli in cui è possibile l'installazione di impianti.

Per queste aree dovrà essere sempre redatta una relazione agronomica dalla quale si evinca se i terreni su cui si intende realizzare l'impianto rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine

e se sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali. Nel caso in cui i disciplinari di produzione dei prodotti trasformati (es. carni, formaggi) vincolino all'utilizzo di materie prime (es. foraggi) coltivate nell'area geografica di riferimento, la verifica deve essere fatta in relazione a tali materie prime.

Nel caso in cui si verifichi che i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola in cui si intende realizzare l'impianto rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali questi sono da considerarsi inidonei.

Localizzazione di discariche e impianti non sono altresì consentiti nelle Aree naturali protette, come prescritto all'art. 8 della l.r. 19/09, nelle Zone di protezione speciale (ZPS), nei Siti d'Importanza comunitaria (SIC) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) (Siti della Rete Natura 2000) istituiti con le Direttive 92/43/CEE e 09/147/CEE ed individuati, sul territorio piemontese, rispettivamente con la D.G.R. n. 76-2950 del 22 maggio 2006 e con la D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007, ed eventuali successive designazioni. Inoltre la localizzazione deve essere verificata con i piani di scala territoriale di natura strategica relativi a reti fruttive, storico-culturali e di connessione paesaggistica di cui agli articoli 42 e 44 delle NdA del Ppr.

Si dovrà tenere conto anche della presenza di aree di interesse naturalistico che potrebbero esserne impattate, in particolare di:

*Zone umide* che rappresentano habitat particolarmente sensibili in quanto caratterizzati dalla presenza di acqua superficiale e falda affiorante, la cui salvaguardia si pone alla base del raggiungimento degli obiettivi di tutela della biodiversità. Si ricorda la presenza delle seguenti tipologie di Zone Umide: 1. Laghi – 2. Stagni e paludi – 3. torbiere – 4. Acquitrini e pozze – 5. Boschi umidi 6. Zone perifluviali – 7. Laghi di cava – 8. Invasi artificiali:

- per quanto riguarda i punti 7 (laghi di cava) e 8 (invasi artificiali) delle tipologie, si tratta di seminaturali e spesso senza un valore naturalistico significativo, l'eventuale interferenza dei siti di smaltimento con i suddetti ambienti andrà valutata nello specifico e nel caso ammettere una potenziale interferenza con tali ambienti se non presentano caratteristiche di naturalità e pregio e se non risultano individuati ai sensi dell'art. 142 del d.lgs 42/2004, così come specificato anche all'articolo 15 delle NdA del Piano paesaggistico regionale;
- per quanto riguarda, invece, le altre tipologie di Zone Umide, andrà evitata ogni interferenza diretta e indiretta con tali ambienti.

*Rete ecologica:*

nell'ambito dei criteri di identificazione delle aree potenziali per l'ubicazione di discariche e siti di smaltimento, si dovrà tener conto delle componenti della Rete Ecologica come definita dalla l.r. 19/2009 e da quanto definito dalla metodologia regionale adottata con DGR 52-1979 del 31 luglio 2015

## **5.2 - Approfondimento sulla tutela delle risorse idriche**

### **Considerazioni generali**

Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Direttiva Quadro Acque (DQA) 2000/60/CE per i corpi idrici e alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica perseguita dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po e dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), uno specifico approfondimento viene fatto in relazione alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti e discariche che possono interferire con la risorsa idrica individuando dei criteri di esclusione e penalizzanti.

In generale gli impatti prevalenti sulla risorsa idrica, dovuti alla presenza di discariche ed impianti di trattamento rifiuti, sono riconducibili a possibili percolazioni nella falda di inquinanti specifici in relazione soprattutto alle caratteristiche dei rifiuti smaltiti e/o recuperati ed alla tipologia impiantistica. In particolare l'impatto può essere

riconducibile a criticità ambientali causate ad esempio dall'ubicazione e progettazione delle discariche non sufficientemente cautelativa o, più in generale da una non corretta gestione e stoccaggio dei rifiuti all'interno dell'impianto.

Ne deriva che le ricadute specifiche sulla risorsa idrica sono legate fundamentalmente al rilascio di contaminanti nelle acque sotterranee con rischio di compromissione della qualità degli acquiferi.

Per quanto riguarda in particolare le discariche, al fine di garantire le condizioni di sicurezza occorre far riferimento all'allegato 1 del D.Lgs. 36/2003 dove si evidenzia che *"l'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato (cfr pto 1.2.1 e 2.4.1)."* e nel quale sono indicati gli elementi per garantire *"l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali"*. Inoltre il punto 7 comma 2 dell'Allegato 2 al D.Lgs. 36/2003 specifica che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità competente debba provvedere a condurre l'istruttoria tecnica dei progetti presentati dai soggetti titolari degli interventi e verificare che siano state condotte le attività preliminari indicate nello stesso allegato.

A livello regionale si richiama quanto è stato individuato nell'ambito della pianificazione relativa al Piano di Tutela delle Acque (PTA) e alle Aree di ricarica dell'acquifero profondo. Il PTA persegue la protezione e la valorizzazione delle acque superficiali e sotterranee del nostro territorio nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità e per il pieno raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla DQA. Il PTA vigente è stato approvato con D.C.R. 117-10731 del 13 marzo 2007. Successivamente con D.G.R. n. 64-8118 del 14 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha infine adottato la proposta di revisione del Piano di Tutela delle Acque attualmente all'esame del Consiglio Regionale.

Per tutte le tipologie impiantistiche, tenuto conto dei criteri di esclusione e penalizzanti riportati successivamente, si evidenzia che è necessario promuovere ed orientare l'insediamento verso scelte progettuali di realizzazione e di gestione dei rifiuti che garantiscano la salvaguardia della tutela della salute e ambientale sostenendo solo le iniziative realmente in grado di assicurare benefici ambientali. Benefici che possono discendere dall'impiego di tecnologie avanzate.

Le disposizioni normative comportano un'adeguata fase preliminare di caratterizzazione del sito e di progettazione e una fase di sorveglianza e controllo che permette di garantire i livelli di sicurezza dell'impianto per evitarne l'allagamento e la veicolazione di contaminanti.

Merita tra l'altro citare che per gli impianti autorizzati con un'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) è previsto che vengano individuate e adottate, da parte del gestore dell'impianto, le migliori tecniche impiantistiche disponibili (BAT 'Best Available Techniques') che, per ogni specifico contesto, garantiscano bassi livelli di emissione di inquinanti, l'ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un'adeguata prevenzione degli incidenti.

Nel prossimo biennio, a seguito dell'adeguamento alle seguenti due decisioni della Commissione Europea relative alle BAT - Conclusioni disposte dalla Direttiva IED 2010/75/UE che stabilisce vincoli temporali di adeguamento impiantistico ai fini del rispetto dei BAT AEL, per le tipologie di impianti interessate si osserveranno delle variazioni di impatto legate all'adeguamento in termini di confinamento delle fasi di processo con emissioni diffuse, up-grade dei sistemi di trattamento allineati alle migliori tecnologie disponibili ai fini del rispetto dei BAT-AEL dei parametri correlati alla biossidazione, compresi traccianti odorigeni, e la predisposizione di Piani di gestione atti alla tracciabilità e alla minimizzazione della produzione di residui non recuperabili quali rifiuti o utilizzabili quali EoW:

- DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Si tratta di un riesame che interesserà, entro agosto 2022, i gestori dei rifiuti che effettuano attività di trattamento meccanico-biologico (impianti di compostaggio dalla FORSU e produzione di CSS dalla FSL del RSU) e in particolare, per gli impianti di interesse per il Piano, la categoria AIA: 5.3 b (recupero o una combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno).
- DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti. Detto riesame interesserà, entro novembre 2023, i gestori dei rifiuti che effettuano attività di Incenerimento/Coincenerimento rifiuti; di particolare interesse per il Piano la categoria di impianti AIA: 5.2. avente ad oggetto lo smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento/coincenerimento dei rifiuti: per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.

A seconda delle caratteristiche idrogeologiche del sito si può determinare la probabilità di inquinamento su elementi vulnerabili ambientali e territoriali nel caso si verifichi un evento incidentale.

Ne consegue che assume un ruolo determinante nella prevenzione dei rischi e della contaminazione un'accurata progettazione di tutte le aree degli spazi al fine di contribuire a mitigare il rischio o, quantomeno, a contenere i danni. A tal fine è necessario prevedere delle disposizioni di prevenzione, soprattutto in relazione alle tipologie di rifiuti che possono essere presenti nel sito.

La fattibilità dell'intervento dovrà pertanto includere una valutazione particolarmente dettagliata sulla vulnerabilità della falda e sugli eventuali interventi di riduzione dei rischi. Inoltre, fermo restando il rispetto dei regolamenti regionali per la disciplina degli scarichi e dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, per gli impianti di nuova costruzione, o per la modifica di impianti esistenti comportante un aumento della superficie impermeabilizzata, dovranno essere previsti interventi volti a rispetto del principio dell'invarianza idraulica e, laddove possibile, idrologica, attraverso la riduzione della formazione di deflussi delle acque meteoriche (riduzione delle superfici scolanti, realizzazione di tetti verdi, sistemi di ritenuta e sistemi di riuso delle acque meteoriche). Inoltre dovranno essere realizzati, nel territorio in cui risiede l'impianto, interventi finalizzati a una gestione sostenibile delle acque di drenaggio urbano (ad esempio tetti verdi, disimpermeabilizzazioni di aree impermeabili, aree / trincee filtranti lungo piazzali o strade...) e/o opere a verde quali ad esempio aree boscate, fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

#### Misure specifiche in Aree di ricarica degli acquiferi profondi

Le Aree di ricarica degli acquiferi profondi sono costituite dalla superficie dalla quale proviene l'alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato, costituita dall'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta alle acque sotterranee delle acque meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici superficiali (laghi, corsi d'acqua naturali o artificiali) dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione. In attuazione del PTA vigente, con D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 è stata approvata la documentazione tecnica che disciplina i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio perimetrato con la D.D. 268/2016, relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde, con particolare riguardo a:

- attività agricole (fitosanitari);
- attività estrattive e ai recuperi ambientali;
- discariche per rifiuti;
- attività considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale;
- limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi;
- prescrizioni realizzative per i serbatoi interrati;

Per la parte relativa alle discariche, tenuto anche conto comunque che il dlgs 121/2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" ha introdotto criteri e modalità più restrittivi per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, le misure previste dalla succitata DGR devono essere integrate come da testo successivo (**evidenziato in grassetto le modifiche rispetto al testo, riportato in corsivo, della vigente DGR**):

*"Caratteristiche costruttive degli impianti:*

1. per tutte le tipologie di impianti di discarica:

a. *la quota topografica media del fondo scavo sul quale si imposta lo strato inferiore della barriera di confinamento, deve essere posta al di sopra della quota di massima escursione della falda, misurata su un periodo di almeno un anno idrologico da confrontarsi con una serie storica significativa di almeno 5 anni, con un franco di almeno 3 m;*

b. *deve essere prevista una rete di controllo del livello di percolato atta a verificare che lo stesso sia il minimo possibile in tutta l'area oggetto di discarica;*

2. discariche per inerti: *è ammessa la realizzazione o l'ampliamento di nuovi impianti purché siano garantite maggiori protezioni del terreno e delle acque sotterranee rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente di settore.*

*A tal fine lo spessore della barriera geologica naturale avente permeabilità  $K \leq 1 \times 10^{-7}$  m/s al fondo e alle pareti della discarica, viene potenziato passando da  $\geq 1$  m a  $\geq 1,5$  m.*

*Le altre caratteristiche restano quelle previste dalla normativa vigente per cui nel caso specifico in cui la barriera geologica non soddisfi naturalmente le condizioni sopra citate, la stessa può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato in grado di fornire una protezione equivalente.*

***Eventuali deroghe ai sensi dell'art. 16 ter del dlgs 36/2003 secondo le modalità di cui all'Allegato 7, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi possono essere autorizzate dall'autorità territorialmente competente caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;***

*In ogni caso la deroga può essere concessa solo a condizione che la quota topografica media del fondo scavo sul quale si imposta lo strato inferiore della barriera di confinamento sia posta al di sopra della quota di massima escursione della falda, misurata su un periodo di almeno un anno ideologico, da confrontarsi con una serie storica significativa di almeno 5 anni, con un franco di almeno 5 m;*

***3. discariche per rifiuti non pericolosi: è ammessa la realizzazione o ampliamento di nuovi impianti con l'esclusione dello smaltimento dei rifiuti:***

***- pericolosi stabili e non reattivi anche se soddisfano i criteri di ammissione (previsti dall'art. 7-quinquies comma 1, lettera c del dlgs 36/2003), ad eccezione dei rifiuti contenenti amianto in celle dedicate;***

***- sottocategorie per discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili di rifiuti inorganici, con recupero di biogas (previste dall'articolo 7-sexies comma 1 lettera c del dlgs 36/2003).***

*Devono comunque essere garantite maggiori protezioni del terreno e delle acque sotterranee rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.*

*A tal fine lo spessore della barriera geologica naturale avente permeabilità  $K \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s al fondo e alle pareti della discarica, viene potenziato passando da  $\geq 1$  m a  $\geq 2,5$  m.*

*Le altre caratteristiche restano quelle previste dalla normativa vigente per cui nel caso specifico in cui la barriera geologica non soddisfi naturalmente le condizioni sopra citate, la stessa **deve** essere completata artificialmente*

attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato in grado di fornire una protezione equivalente.

**Eventuali deroghe ai sensi dell'art.16 ter del dlgs 36/2003 secondo le modalità di cui all'Allegato 7, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi possono essere autorizzate dall'autorità territorialmente competente caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;**

*In ogni caso la deroga può essere concessa solo a condizione che la quota topografica media del fondo scavo sul quale si imposta lo strato inferiore della barriera di confinamento sia posta al di sopra della quota di massima escursione della falda, misurata su un periodo di almeno un anno ideologico, da confrontarsi con una serie storica significativa di almeno 5 anni, con un franco di almeno 5 m.*

*Indirizzi di orientamento per la progettazione degli impianti:*

4. Per tutte le tipologie di discariche:

a. vista la necessità di preservare la falda da possibili percolazioni e tenuto conto delle caratteristiche litologiche ed idrogeologiche della aree di ricarica è raccomandato, in sede autorizzativa, di prevedere, nel caso di realizzazione di nuovi impianti o di ampliamento di esistenti, l'esecuzione di un sistema di misure di protezione immediata della falda atto ad impedire o comunque minimizzare la fuoriuscita di sostanze indesiderate, attivabile nel minor lasso di tempo possibile a seguito dei superamenti di determinati parametri, tra i quali ad esempio ammoniaca, solfati, cloruri;

**A tal fine la frequenza minima delle misure sui parametri previste nella tabella 2 dell'Allegato 2 del dlgs. 36/2003 per le acque sotterranee sono ridotte da tre mesi a due mesi per la fase operativa e da sei mesi a quattro per la fase di post gestione.**

**Inoltre in fase autorizzative l'autorità competente può disporre una misurazione in continuo di alcuni parametri nei punti di monitoraggio intorno alla discarica.**

b. in tema di impermeabilizzazione del fondo di nuovi impianti o di ampliamento di esistenti può essere prescritto l'utilizzo di un geocomposito bentonitico con permeabilità minore o uguale a  $1 \times 10^{-11}$  m/s che potrà essere collocato a potenziamento della barriera di confinamento avente spessore maggiore o uguale a quanto riportato nelle misure succitate.

**Inoltre nel caso di discariche per rifiuti non pericolosi in fase autorizzativa occorre valutare la possibilità di integrare i sistemi di raccolta, aspirazione ed allontanamento del percolato per renderli più cautelativi rispetto a quelli previsti da norma (ad es. un doppio sistema di drenaggio del percolato sul fondo - sistema di drenaggio sovra telo e sottotelo...)**

*Misure da inserire nella disciplina della pianificazione territoriale di coordinamento della Città Metropolitana e delle Province:*

1. non è ammessa la realizzazione di nuove discariche per rifiuti pericolosi ad esclusione di discariche per rifiuti contenenti amianto compresi i depositi sotterranei adibiti a discarica per rifiuti costituiti da manufatti o simili contenenti amianto;

2. nelle more dell'approvazione delle varianti dei Piani territoriali di coordinamento della Città Metropolitana e delle Province, la misura di cui al precedente punto 1. costituisce indirizzo per la valutazione in fase autorizzativa delle proposte localizzative dei nuovi impianti. "



Si ritiene inoltre di integrare la D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 con misure specifiche anche per gli impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

"L'insediamento o ampliamento di impianti che gestiscono tali rifiuti è ammesso subordinatamente al rispetto di alcune misure di prevenzione che devono essere previste in sede progettuale e valutate nell'ambito del procedimento autorizzatorio per limitare gli eventuali impatti conseguenti ad un evento incidentale:

- valutare le principali caratteristiche idrogeologiche locali (soggiacenza, direzione di deflusso, permeabilità idraulica e gradiente, ecc...), in modo da poter definire gli interventi necessari al contenimento di un eventuale inquinamento tenendo in debito conto della presenza sul territorio circostante di potenziali bersagli quali pozzi idropotabili, canali irrigui, corsi d'acqua, ecc... e attivare immediatamente le misure previste;
- valutare in fase autorizzativa a seguito di analisi sito-specifica ed impianto-specifica la realizzazione di una rete piezometrica di controllo;
- impiegare **contenitori** idonei che devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione. Per lo stoccaggio occorre considerare quanto previsto dalla circolare del MATTM (ora MiTE) n.1121 del 21/01/2019 "Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"; si riportano inoltre alcune indicazioni specifiche di cui tener conto:
  - i rifiuti liquidi (o solidi misti a liquidi) devono essere stoccati in area coperta o in serbatoi stagni dotati di un bacino di contenimento impermeabile di capacità pari all'intero volume del serbatoio o contenitore utilizzato o, qualora vi fossero più contenitori, potrà essere realizzato un bacino di contenimento di capacità di 1/3 del volume complessivo, in ogni caso il bacino deve essere almeno di capacità pari al 110% contenitore più grande. Il bacino di contenimento deve essere ad esclusivo servizio dei serbatoi contenenti rifiuti ed ogni diversa tipologia di rifiuto deve avere un suo bacino di contenimento stagno. In alternativa deve essere dimostrato che i diversi rifiuti presenti nei diversi serbatoi contenuti nello stesso bacino di contenimento sono della stessa natura e, in caso di sversamento accidentale, non daranno luogo a reazioni pericolose; inoltre, in caso di sversamento accidentale di una o più sostanze, tutto il contenuto del bacino di contenimento deve essere smaltito come rifiuto;
  - i serbatoi nuovi interrati per rifiuti liquidi devono essere almeno a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo;
  - (nel caso di serbatoi già installati e che non rispondono alle caratteristiche di cui alla riga precedente) Per i serbatoi interrati dovranno essere previste prove di tenuta (sia del serbatoio che delle tubazioni) certificate, con periodicità indicata sulla base della tipologia del serbatoio e dei rifiuti contenuti (comunque non superiore a cinque anni);
  - i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
  - i serbatoi per i rifiuti liquidi devono riportare una sigla di identificazione; devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati ad apposito sistema di abbattimento; possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio; devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antiriboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento;
  - non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che di tali ispezioni sia mantenuta traccia scritta che dimostri che essi continuano ad essere idonei all'utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra;

- le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate;
- realizzare l'impermeabilizzazione dell'area destinata alla nuova attività con uno strato di adeguata potenza di idoneo materiale litoide o altro materiale atto a garantire la necessaria impermeabilizzazione;
- deve inoltre essere predisposto un programma di controllo e manutenzione periodico dello stato di integrità dei recipienti, dei sistemi di contenimento e delle tubazioni, comprese le linee interrato e quelle fognarie, degli organi di tenuta e dei sistemi di intercettazione, dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche e di tutte le pavimentazioni;
- mantenimento in efficienza di un sistema di raccolta immediata dei piccoli versamenti (materiale assorbente e/o decontaminante posto in punti sicuri e facilmente accessibili, panne assorbenti, ...) anche attraverso la protezione dei punti a maggiore vulnerabilità (tombini, pozzi, caditoie, ...);
- regimazione delle acque di prima pioggia e/o di dilavamento, secondo quanto disposto dallo specifico regolamento regionale;
- previsione di linee di raccolta degli effluenti provenienti dalle aree potenzialmente interessate da versamenti accidentali, tenendo anche presente l'eventualità di eventi incidentali e la necessità di allontanare e raccogliere i prodotti conseguenti le operazioni di spegnimento incendi;
- l'organizzazione delle superfici in modo da rendere minime le aree esposte ad incidente, specie all'aperto, e garantirne la specifica protezione (coperture, linee/grigliati di convogliamento e pozzetti di raccolta ad hoc, pavimentazione impermeabile adatta ai liquidi trattati, ...)".

**Misure specifiche per l'area di Valledora (definita nella parte II del documento approvato con la DGR 2 febbraio 2018, n. 12-6441)**

Specifici elementi di vincolo sono individuati dalla Regione esclusivamente per l'area denominata Valledora, posta tra le province di Vercelli e Biella, dove si prevedono, in aggiunta alle disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi indicate, ulteriori disposizioni attuative. In particolare, quale misura da inserire nella disciplina della pianificazione territoriale di coordinamento delle Province di Biella e di Vercelli e nei PRG dei comuni di Cavaglià (Biella), Alice Castello, Santhià, Tronzano Vercellese e Borgo d'Ale (Vercelli) vi è il "*divieto di insediamento di nuove attività di discarica di rifiuti o di ampliamento di quelle esistenti*", con esclusione dal divieto delle attività che, alla data di apposizione di tale vincolo, hanno ottenuto favorevole giudizio di compatibilità ambientale.

Per quest'area si ritiene di integrare i vincoli individuati nella disciplina regionale anche per gli impianti di trattamento/stoccaggio di rifiuti pericolosi come segue:

- non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti trattamento/smaltimento di rifiuti pericolosi (attività prevalente) o l'ampliamento di quelli esistenti che comporti un aumento di potenzialità sulla gestione di rifiuti pericolosi
- eventuali deroghe, autorizzate dall'Autorità competente, devono essere adeguatamente motivate tenendo conto della tipologia di rifiuti gestiti e del relativo trattamento e delle valutazioni di rischio di contaminazione delle matrici ambientali (ad esempio impianti che trattano quantitativi non significativi di rifiuti pericolosi o trattano solo rifiuti solidi pericolosi).

In ogni caso tutti gli impianti di trattamento/smaltimento devono prevedere le succitate misure di prevenzione riferite all'insediamento di impianti nelle aree di ricarica.

### 5.2.1 - Interventi di recupero ambientale - Operazione di Recupero Ambientale in aree di ricarica

In generale gli interventi di recupero ambientale devono essere compatibili con le caratteristiche litologiche del sito anche attraverso valutazioni specifiche volte ad escludere qualunque impatto negativo sulla qualità ambientale delle acque sotterranee soggiacenti.

Per le aree di ricarica degli acquiferi profondi gli interventi di recupero ambientale possono essere attuati con i seguenti materiali se sulla base di valutazioni e conoscenze scientifiche e tecniche, tali materiali sono appropriati a tale scopo e possano svolgere una funzione utile, sostituendosi agli altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati a svolgere tale funzione secondo identiche precauzioni verso l'ambiente:

- a) terre e rocce da scavo secondo le disposizioni previste dal titolo II del DPR 120/2017;
- b) materiali aventi la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 bis del d. lgs. 152/2006, purché siano garantiti simultaneamente i quattro requisiti di cui all'articolo 184 bis, comma 1 del decreto medesimo, con particolare attenzione alla condizione definita dall'articolo 184 bis, comma 1, lettera c), relativa alla necessità che il sottoprodotto debba essere usato direttamente, senza ulteriori trattamenti e alla condizione della lettera d) del medesimo articolo;
- c) materiali che abbiano cessato la qualifica di rifiuto destinati all'uso specifico, che soddisfino le condizioni stabilite dall'art. 184 ter del d.lgs. 152/2006, ne rispettino i criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 o in mancanza di questi i criteri dettagliati definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di cui al comma 3 del citato articolo;
- d) rifiuti individuati al punto 7.31 bis dal DM 5 febbraio 1998 idonei ai fini del recupero ambientale (R10) nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 5 del citato DM;
- e) rifiuti individuati dal d.m. 5 febbraio 1998 ai fini del recupero ambientale, anche se autorizzati secondo le procedure previste dall'articolo 208, d.gs. 152/2006, limitatamente ai rifiuti derivanti da attività di "costruzione e demolizione"<sup>2</sup> nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 5 del citato d.m. e solo qualora, in base alle valutazioni e conoscenze scientifiche e tecniche, i rifiuti siano appropriati a tale scopo e possano svolgere una funzione utile, sostituendosi agli altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati a svolgere tale funzione secondo identiche precauzioni verso l'ambiente.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente disciplina nelle Aree di ricarica dell'acquifero profondo, per quanto riguarda il recupero ambientale con rifiuti, questi devono essere sottoposti al test di cessione di cui all'Allegato 3 al DM 5/2/98 e deve essere verificato il rispetto dei valori di cui alla Parte IV, Titolo V, Allegato V, Tab. 1, col. a) e b) del d. lgs. 152/06, con la destinazione d'uso del sito al termine degli interventi di recupero ambientale o di riuso/fruizione dell'area o con i valori di fondo naturali e le condizioni specifiche previste dal DM 5/2/1998 per la singola tipologia di rifiuto impiegato.

#### Modalità operative

Il proponente deve inoltre presentare uno studio di compatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche con l'area da recuperare e un'analisi attestante la conformità a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, lettera d-bis) del DM 05/02/98

Il recupero ambientale deve essere previsto da un apposito progetto di recupero ambientale approvato dalla competente autorità.

#### **Misure specifiche per l'area di Valledora**

Il recupero ambientale con rifiuti è limitato all'utilizzo di:

- a) rifiuti individuati al punto 7.31 bis dal DM 5 febbraio 1998 idonei ai fini del recupero ambientale (R10) nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 5 del citato DM;

---

<sup>2</sup> a seguito dei risultati di uno studio specifico che sarà avviato da Arpa Piemonte sugli effetti dell'attività di recupero ambientale, si potranno altre tipologie di rifiuti.

### Modalità operative

Fermo restando quanto previsto dalla vigente disciplina nelle Aree di ricarica dell'acquifero profondo, per quanto riguarda il recupero ambientale con rifiuti, questi devono essere sottoposti al test di cessione di cui all'Allegato 3 al DM 5/2/98 e deve essere verificato il rispetto dei valori di cui alla Parte IV, Titolo V, Allegato V, Tab. 1, col. a) e b) del d. lgs. 152/06, con la destinazione d'uso del sito al termine degli interventi di recupero ambientale o di riuso/fruizione dell'area o con i valori di fondo naturali e le condizioni specifiche previste dal DM 5/2/1998.

Il proponente deve inoltre presentare uno studio di compatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche con l'area da recuperare e un'analisi attestante la conformità a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, lettera d-bis) del DM 05/02/98.

Il recupero ambientale deve essere previsto da un apposito progetto di recupero ambientale approvato dalla competente autorità.

### **5.3 - Effetti cumulativi**

La valutazione degli effetti cumulativi deve essere inclusa e sviluppata nel corso della procedura autorizzativa: dopo aver individuato gli effetti ambientali significativi del progetto di localizzazione, si procede alla valutazione degli effetti cumulativi.

Gli impatti cumulativi possono essere definiti come gli "effetti riferiti alla progressiva degradazione ambientale derivante da una serie di attività realizzate in tutta un'area o regione, anche se ogni intervento, preso singolarmente, potrebbe non provocare impatti significativi".

Gli impatti cumulativi sono il risultato di una serie di impatti, scarichi ed emissioni, che si combinano o che si sovrappongono, creando, potenzialmente, un impatto significativo.

Lo Studio di impatto Ambientale predisposto dal proponente e sottoposto a valutazione da parte dell'autorità competente, deve individuare e valutare l'interazione tra gli effetti ambientali derivanti da diverse tipologie progettuali (impatti cumulati su un determinato fattore ambientale come somma di impatti della stessa natura, quali ad esempio le emissioni acustiche da parte di un'infrastruttura stradale e di un impianto industriale; impatti cumulati di eguale o diversa natura rispetto a uno specifico ricettore quali ad esempio le emissioni acustiche di un'infrastruttura ferroviaria e i prelievi idrici di un impianto industriale che possono interferire con l'integrità della componente faunistica ed ecosistemica di una determinata area).

A tal fine, l'area di potenziale influenza deve essere determinata sulla base della specificità del progetto (pressioni ambientali sui diversi fattori ambientali) e del contesto localizzativo, territoriale e ambientale.

Le valutazioni cumulative sono da presentare anche per gli impianti esclusi dalla Valutazione di impatto ambientale.

### **5.4 - Individuazione dei criteri**

Nella tabella seguente è riportata la descrizione dei criteri di localizzazione articolati rispetto ai seguenti temi:

- A. aspetti urbanistici e territoriali;
- B. usi del suolo;
- C. protezione delle risorse idriche;
- D. protezione delle risorse naturali ;
- E. protezione dei beni paesaggistici, storico-culturali e archeologici;
- F. tutela da dissesti e calamità;
- G. protezione della popolazione;
- H. caratteristiche meteorologiche;

La tabella è riferita alle tre diverse suddivisioni degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti citati nel paragrafo 3:

- D: discariche;
- IMP: impianti a tecnologia complessa sia per rifiuti urbani che per rifiuti speciali.
- A: altri impianti/attività + messa in riserva e stoccaggio;

Tabella - Criteri di macro-localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti

\*Tipologia impianto ( la descrizione completa è riportata nel paragrafo 3):

D = discarica

IMP = impianto a tecnologia complessa

A= impianto diverso da IMP e impianti di stoccaggio/messa in riserva

Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
					D	IMP	A	
<b>A - Aspetti urbanistici e territoriali</b>								
<b>A1</b> Servitù militari	Si intende l'insieme delle limitazioni o dei divieti che possono essere imposti su beni privati e su beni pubblici ubicati in vicinanza delle installazioni militari e delle opere a queste equiparate	- decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 -decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90	Le attuali aree sono considerati criterio escludente. Il vincolo può essere rimosso solo se le autorità competenti procedono alla sdemanializzazione	Le aree in oggetto possono essere reperite presso il Demanio militare	E	E	E	
<b>A2</b> Usi civici di cui alla l.r. 29/2009		- l.r. 29/2009; - Art. 142 co 1 lett h dlgs 42/04	Criterio penalizzate (vedere nota)		PE	PE	PE	Sono considerate fattore escludente le aree individuate dalla Banca dati regionale che potranno essere precisate con maggior dettaglio in sede di Micro-localizzazione dai PRG
<b>A3</b> Aree cimiteriali	Aree cimiteriali e fasce di rispetto	- art. 27 LR56/77 come ridefinite dalla LR3/13 - l'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 1265/34	Criterio escludente fasce cimiteriali "È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge"	nessuna cartografia	E	E	E	
<b>A5</b> Fasce di rispetto da infrastrutture	Le fasce di rispetto dalle infrastrutture sono definite dal Codice e precisate dalla pianificazione territoriale ed urbanistica.	- d.lgs n 285/1992 - art. 26 D.P.R n. 495/92, fissa fasce di salvaguardia in funzione del tipo di strada - art. 1 D.P.R 753/80, fasce di salvaguardia per le ferrovie	Criterio escludente Sono riportate le fasce di rispetto minime da considerare all'esterno dei centri abitati per gli assi viabilistici e ferroviari: • autostrada - 60 m • strada di grande comunicazione - 40m • strada di media importanza - 30m • strada di interesse locale - 20m • ferrovia - 30m • aeroporto 300m		E	E	E	Gli strumenti urbanistici locali possono prevedere vincoli più ampi, di cui si dovrà tenere conto in fase di microlocalizzazione degli impianti.

Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
				Riferimenti cartografici regionali	D	IMP	A	
<b>A6</b> <b>Altre Fasce di rispetto da infrastrutture</b>	Reti infrastrutturali relative a : - linee elettriche AT (con Distanze di prima approssimazione definite da Terna) e MT (fasce di rispetto definite da Enel gasdotti e metanodotti (fasce di rispetto definite dai gestori).		Criterio escludente: gli assi relativi alle linee delle reti sopra riportate.		<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>	
<b>A7</b> <b>Aree interessate da zone industriali con aziende a rischio</b>	Aziende RIR	- d.lgs. n. 105/2015 recepisce la direttiva comunitaria 2012/18/UE, abrogando il precedente D.Lgs. n. 334/1999	Criterio penalizzante	Banca dati: gli elenchi sono soggette ad aggiornamenti. Il riferimento è il MITE	<b>PE*</b>	<b>PE*</b>	<b>PE*</b>	*In fase di micro-localizzazione, per evitare l'incremento della probabilità che si verifichino incidenti, o di aggravarne le conseguenze, anche al fine di evitare il verificarsi di un effetto domino, nella procedura di localizzazione in prossimità di stabilimenti a rischio di incidente rilevante dovrà essere prevista l'integrazione con quanto previsto dal Piano di emergenza esterno
<b>A8</b> <b>Presenza di adeguate infrastrutture ferroviarie e /o viarie rispetto ai volumi di traffico da sostenere</b>	Presenza di: -infrastruttura ferroviarie - viabilità autostradale o almeno una viabilità primaria con almeno una corsia per senso di marcia esterna al centro abitato;	- Piano Regionale dei Trasporti	Criterio preferenziale: da valutare in sede di micro - localizzazione e autorizzativa	Il PTR individua la dotazione, tavola C anche se in una scala insufficiente per la localizzazione puntuale delle infrastrutture	<b>PF</b>	<b>PF</b>	<b>PF</b>	Inoltre occorre verificare o prevedere la presenza di opportuni svincoli, in entrata e uscita dall'impianto.
<b>A9</b> <b>Aree dismesse e degradate</b>	Aree degradate o comunque compromesse per la presenza di insediamenti produttivi dismessi;	art. 196, co. 3 dlgs 152/2006 "Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche	Criterio preferenziali: da valutare in sede di micro - localizzazione e autorizzativa			<b>PF</b>	<b>PF</b>	

Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
				Riferimenti cartografici regionali	D	IMP	A	
		delle aree medesime. Tali disposizioni non si applica alle discariche" art. 41 del PPR/2017						
<b>A10 Dotazioni Infrastrutturali</b>	Andrà privilegiata l'utilizzo di aree produttive e tecnologicamente attrezzate già esistenti. Nuove realizzazioni di siti devono prevedere la formazione di APEA "aree ecologicamente attrezzate"	DGR 30-11858 del 28 luglio 2009	Criterio preferenziali: da valutare in sede di micro - localizzazione e autorizzativa			PF	PF	
<b>A11 Distanza da altri impianti</b>	Nella localizzazione di nuovi impianti occorre inoltre valutare una distanza sufficiente da altri impianti rifiuti o attività industriali esistenti da consentire di distinguere e individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" (art. 178, commi 1 e 3, del Dlgs 152/06).		Criterio preferenziali: da valutare in sede di micro - localizzazione e autorizzativa		PF	PF	PF	
<b>A12 Dimensionamento e morfologia dell'area</b>	E' necessario che il sito individuato abbia dimensioni sufficienti anche in considerazione dell'integrazione delle diverse sezioni previste nell'impianto, delle aree di stoccaggio necessarie al processo, delle aree necessarie alla movimentazione dei flussi e alla gestione dei fermi impianto. Nel dimensionare correttamente le aree di stoccaggio occorre tenere in considerazione sia i tempi del processo sia l'elevata stagionalità dei conferimenti in ingresso (in particolare lo strutturante) e della richiesta dei prodotti ottenuti. Inoltre è da valutare la presenza di aree esterne all'impianto di dimensioni tali da permettere la realizzazione di opere di mitigazione.		Criterio preferenziali: da valutare in sede di micro - localizzazione e autorizzativa		PF	PF	PF	
<b>A13 Criterio di Prossimità.</b>	Relazione con il bacino di provenienza dei rifiuti		Criterio preferenziale: la localizzazione baricentrica rispetto al bacino di produzione dei rifiuti.		PF	PF	PF	Da valutare prevalentemente per gli impianti dedicati alla gestione dei Rifiuti Urbani



Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
				Riferimenti cartografici regionali	D	IMP	A	
			In fase di micro localizzazione occorre fare un'analisi del fabbisogno di trattamento dei rifiuti nel bacino di localizzazione.					
<b>A14 Distribuzione dell'impiantistica sul territorio</b>	La presenza di impianti di smaltimento dovrebbe essere distribuita sul territorio in modo da assicurare una garanzia dei carichi di smaltimento		Criterio penalizzante In fase di micro localizzazione occorre una valutazione sugli impianti di smaltimento presenti sul territorio		<b>PE</b>	<b>PE</b>		
<b>B. usi del suolo</b>								
<b>B1 Uso del suolo/Classi Agricole</b>	<b>B1a</b> Terreni agricoli e naturali ricompresi nelle classi 1 ( <i>limitazioni all'uso scarse o nulle, ampia possibilità di scelte colturali ed usi del suolo</i> ) e 2 ( <i>limitazioni moderate che riducono parzialmente la produttività o richiedono alcune pratiche conservative</i> ) di capacità d'uso dei suoli se classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola e naturale.	Art. 26 delle NdA del Ptr e art. 20 delle NdA del Ppr	Criterio Escludente	Geoportale Piemonte - Regione Piemonte Cartografia della Capacità d'uso del suolo adottata con <u>D.G.R. 30 novembre 2010 n. 75-1148</u>	<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>	In fase di Micro-localizzazione dovrà essere effettuata una verifica delle effettive caratteristiche di tali aree, consentendo eventualmente il perfezionamento della perimetrazione in caso di aree agricole non storicamente consolidate o di valenza limitata.
<b>B1 Uso del suolo/Classi Agricole</b>	<b>B1b</b> Terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola vitati destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.	Art. 26 delle NdA del Ptr e art. 20 delle NdA del Ppr	Criterio Escludente	Disciplinari prodotti D.O.C.G. e D.O.C.	<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>	
<b>B1 Uso del suolo/Classi Agricole</b>	<b>B1c</b> Terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico (quali ad esempio impianti a goccia, a spruzzo, a pivot) realizzati con finanziamento pubblico per l'intero periodo di obbligo di mantenimento di tali impianti così come individuato dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.	Art. 26 delle NdA del Ptr e art. 20 delle NdA del Ppr	Criterio Escludente		<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>	Le informazioni circa l'individuazione dei terreni e la durata dell'obbligo di mantenimento degli impianti sono disponibili presso i Consorzi irrigui di I e di II grado
<b>B2 Uso del suolo/aree agricole pregiate</b>	Presenza di aree agricole pregiate al fine di salvaguardare le produzioni agroalimentari di particolare pregio prodotti a denominazione DOP, IGP, Prodotti Agroalimentari Tradizionali	Art. 26 delle NdA del Ptr e art. 20 delle NdA del Ppr	Criterio Penalizzante fascia di rispetto di <b>300 metri</b> misurati dal perimetro esterno delle aree stesse	Disciplinari prodotti D.O.P. e I.G.P. Elenco approvato dalla Regione	<b>PE</b>	<b>PE</b>	<b>PE</b>	In fase di Micro-localizzazione dovrà essere effettuata una verifica delle effettive caratteristiche di tali aree,

Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
					D	IMP	A	
	(PAT), ed i prodotti ottenuti con tecniche di agricoltura biologica			Riferimenti cartografici regionali				consentendo eventualmente il perfezionamento della perimetrazione in caso di aree agricole non storicamente consolidate o di valenza limitata.
<b>B3</b> <b>Aree sottoposte a vincolo idrogeologico</b>	I terreni di qualsiasi natura e destinazione, che possono perdere stabilità o turbare il regime delle acque, sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici (R.D. n. 3267/23).	- R.D.L. n. 3267/23, - L.R. 45/89	Criterio Penalizzante: In fase di microlocalizzazione è necessaria una puntuale verifica delle caratteristiche del sito, al fine di evidenziare l'eventuale reale sussistenza delle condizioni di pericolo o l'opportunità di richiedere il nulla osta allo svincolo dell'area proposta per la localizzazione.	Geoportale Regione Piemonte - Vincolo idrogeologico	PE	PE	PE	
<b>B4</b> <b>Foreste e Boschi</b>	I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalle regioni, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.	art. 8 c.7 del D.lgs 3 aprile 2018, n. 34	Criterio Escludente qualora individuati L'individuazione è in capo alla regione tramite gli strumenti di pianificazione forestale		E	E	E	
<b>B5</b> <b>Territori montani</b>	Il PTR assume come riferimento per la classificazione dei territori montani la suddivisione operata dal Testo unico delle leggi sulla montagna (l.r. 16/1999 ) individuandoli in Tavola di progetto come elencati nell'allegato A alla l.r. 16/1999 .	- l.r. 16/1999 (allegato A) - Art. 142 co 1 lett d dlgs 42/04	Criterio Penalizzante applicato su base comunale	elaborazione a partire dalle curve di livello del Geoportale Piemonte-Regione Piemonte	PE	PE	PE	
<b>C. Protezione delle Risorse Idriche</b>								
<b>C1</b> <b>Soggiacenza</b>	Al fine di stabilire un franco di sicurezza tra il fondo della discarica e le acque sotterranee	- dlgs 36/2003 (allegato 1, pto 2.4)	Criterio escludente (discariche inerti)	PTA Carta di soggiacenza	E	PE	PE	

Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
				Riferimenti cartografici regionali	D	IMP	A	
<b>della falda</b>	sono da escludersi per la localizzazione di impianti le aree caratterizzate da una falda acquifera superficiale		<p>- Il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere posta al di sopra del tetto dell'acquifero confinato o della quota di massima escursione della falda, nel caso di acquifero non confinato, con un franco di almeno 1,5 metri.</p> <p>(discariche NP/P)</p> <p>- Aree ad almeno 1,5 m al di sopra del tetto dell'acquifero, in caso di acquifero confinato;</p> <p>- Aree ad almeno 2 m al di sopra della quota di massima escursione della falda nel caso di acquifero non confinato</p> <p>Criterio Penalizzante : Per gli impianti di trattamento dei rifiuti, la soggiacenza rappresenta un fattore solo penalizzante da prendere in considerazione all'atto della predisposizione del progetto prevedendo gli accorgimenti che consentano di ridurre il rischio per le aree considerate in funzione dello stato fisico e della pericolosità di rifiuti trattati.</p>	ok ma a livello macro essendo a scala 1:100.000.				
<b>C3</b>  Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano		- dlgs 36/03 - art 94 dlgs 152/06						
	- <b>C3 a)</b> aree in cui sono localizzati campi pozzi di interesse regionale	- L.R. 22/96 , - L.R.61/2000, - art. 23 - 24 PTA D.G.R. n. 12-6441 del 2/2/2018	Criterio escludente - aree in cui sono localizzati campi pozzi di interesse regionale	Tavola 8 PTA PRGC	E	E	E	
	<b>C3 b1)</b> aree di ricarica degli acquiferi profondi  <b>C3 b2)</b> Area Valledora	D.D. 408 del 10/8/2020 -regolamento regionale 15/R 2006	Criterio escludente e/o penalizzante con prescrizioni aggiuntive sulla base di quanto contenuto nei paragrafi 5.2 e 5.2.1		<b>E*</b> <b>(discariche P/NP)</b> <b>PE*</b>	<b>PE*</b>	<b>PE*</b>	*far riferimento ai paragrafi 5.2 e 5.2.1

Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
					D	IMP	A	
				Riferimenti cartografici regionali				
					(discariche I/ NP)			
	- C3 c) zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente destinabili a tale uso.		per C3 c) criterio penalizzante perché non c'è vincolo territoriale ma solo sulla risorsa idrica.	Tavola 8 PTA	PE	PE	PE	
<b>C4</b> <b>aree con presenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale</b>	Le informazioni relative alle formazioni geologiche specifiche doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale possono essere derivate dalle carte geologiche e in sede di Micro-localizzazione, in termini cartografici dagli studi geologici e idrogeologici di accompagnamento dei PRG, su base quindi comunale. Ove ne venga verificata la presenza di configurano come fattori escludenti.	dlgs 36/03 allegato 1	Criterio escludente da considerare in fase di micro localizzazione	Carta Geologica del Piemonte” a scala regionale ed il relativo geodatabase (Progetto GeoPiemonte Map) disponibile sul Geoportale di Arpa Piemonte, nonché la cartografia tematica dei Piani Regolatori Generali a scala comunale adeguati al PAI.	E	E	E	
<b>D-Protezione delle risorse naturali e paesistiche</b>								
<b>D1</b> <b>Aree naturali protette e aree della Rete Natura 2000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parchi e Riserve Naturali istituite</li> <li>• Parchi o Riserve Naturali promossi dalla Provincia/CMTO</li> <li>• Biotopi individuati l.r. 19/2009</li> <li>• SIC e ZPS- Rete Natura 2000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. 36/03,</li> <li>- LR 19/09 e LR11/19,</li> <li>- D.P.R. 357/97,</li> <li>- art. 18 PPR/2017</li> </ul>	Criterio escludente: aree protette e aree Natura 2000	Geoportale Piemonte –Regione Piemonte: aree protette e rete Natura 2000	E	E	E	
<b>D1b</b> <b>Aree che interferiscano, anche</b>	Nel caso si preveda localizzazioni che in qualche modo interferiscano, anche indirettamente, con i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)		Criterio penalizzante occorre effettuare la Valutazione d'Incidenza redatta ai sensi dell'art. 44 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle		PE	PE	PE	L'eventuale realizzazione di nuovi impianti dovrà contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le

Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
				Riferimenti cartografici regionali	D	IMP	A	
indirettamente, con i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS),			aree naturali protette e sulla biodiversità".					buone pratiche individuate dalle Misure di Conservazione come previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 54-7409 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014, modificata con DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con DGR n. 17-2814 del 18/1/2016, con DGR n. 24-2976 del 29/2/2016 e con D.G.R. n. 1-1903 del 4/9/2020
<b>D2</b> <b>Zone umide</b>	Rappresentano habitat particolarmente sensibili in quanto caratterizzati dalla presenza di acqua superficiale e falda affiorante, la cui salvaguardia si pone alla base del raggiungimento degli obiettivi di tutela della biodiversità. Si ricorda la presenza delle seguenti tipologie di Zone Umide: 1. Laghi – 2. Stagni e paludi – 3. torbiere – 4. Acquittrini e pozze – 5. Boschi umidi 6. Zone perifluviali – 7. Laghi di cava – 8. Invasi artificiali:  <b>D2a)</b> • per quanto riguarda le tipologie di Zone Umide: 1. Laghi – 2. Stagni e paludi – 3. torbiere – 4. Acquittrini e pozze – 5. Boschi umidi 6. Zone perifluviali andrà evitata ogni interferenza diretta e indiretta con tali ambienti.	artt. 15, 17 PPR/2017	Criteri escludente		<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>	
	<b>D2b)</b> • per quanto riguarda i punti 7 (laghi di cava) e 8 (invasi artificiali) delle tipologie, si tratta di seminaturali e spesso senza un valore naturalistico significativo,	Per i laghi di cava cfr. art. 15 NdA del Ppr	Criterio penalizzante l'eventuale interferenza dei siti di smaltimento con i suddetti ambienti andrà valutata nello specifico		<b>PE</b>	<b>PE</b>	<b>PE</b>	

Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
					Riferimenti cartografici regionali	D	IMP	
<b>D3</b> <b>Oasi di protezione faunistica</b>	Le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, sono periodicamente individuate dal Piano faunistico-venatorio provinciale, previsto dalla Legge n. 157/92. Sono ambiti naturali presumibilmente molto sensibili a fenomeni di antropizzazione, che dovrebbero essere esclusi dalla localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti	Legge n. 157/92	Criterio escludente La considerazione del fattore come eventualmente ed in misura parziale come penalizzante può essere valutato in sede di Micro-localizzazione con la effettiva valenza dell'area e della possibilità di modificare il perimetro delle aree, stabilito dal calendario venatorio.		E	E	E	
<b>D4</b> <b>Aree soggette a vincolo paesaggistico (combinato disposto decreto 36/03 e art 142 D.Lgs 42/2004, art 13-14-15-16 PPR/2017)</b>	Aree individuate dalle norme in vigore e per alcune tipologie soggette a vincolo puntuale istituito: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; vedi precedente punto D.1) g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;	- Dlgs 36/03 - art 142 D.Lgs 42/2004 Ppr - Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte - Seconda Parte - art 13-14-15-16-18-23-33 PPR/2017	Criterio escludente per le lettere: b) laghi c) fiumi, torrenti e) ghiacciai e circhi glaciali f) parchi e riserve naturali K) zone di interesse archeologico		E	E	E	
			Criterio penalizzante d) montagne sopra i 1600 mt h) aree di uso civico e università agraria		PE	PE	PE	

Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
					D	IMP	A	
				Riferimenti cartografici regionali				
	k) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del D.Lgs 42/04.							
<b>D5</b> <b>Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi degli art.136 e 157 del Dlgs 42/04 ( art.26-30 PPR/2017</b>	<b>D5a</b> Si tratta dei beni di cui: <u>Art. 136</u> Immobili ed aree di notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.	Dlgs 36/03 - art 136 dlgs 42/2004 - art. 157 del dlgs 42/2004 Ppr - Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte - Prima Parte - art 26-30 PPR/2017	Criterio escludente per D e IMP Criterio penalizzante per altri impianti*	tav P2 del PPR	<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>	Il decreto legislativo 42/2004 prevede che per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, di cui all'articolo 136, comma 1, ogni intervento di trasformazione sia subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146. In ragione della rilevanza dei beni sottoposti a tutela, si prevede il livello di tutela escludente (E) per le unità impiantistiche afferenti a: discarica, e Impianti a tecnologia complessa Per le restanti unità impiantistiche, considerata la possibilità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica alla trasformazione delle zone interessate dalla presenza di immobili, aree di notevole interesse pubblico, si utilizza il criterio penalizzante Al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in fase di elaborazione del progetto per la realizzazione di un nuovo impianto, ed in relazione alle unità impiantistiche che lo costituiscono, sarà necessario prevedere opportuni

Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
				Riferimenti cartografici regionali	D	IMP	A	
								interventi di mitigazione degli impatti visivi e presidi atti a garantire il corretto inserimento paesaggistico dell'opera.
	<p><b><u>questi vincoli paesaggistici sono già ricompresi al punto D5a e sono comunque da intendersi come criteri escludenti</u></b></p> <p><u>Art. 157</u> notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente:</p> <p>a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;</p> <p>b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;</p> <p>c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;</p> <p>d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;</p> <p>d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;</p> <p>e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;</p> <p>f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;</p> <p>f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno</p>		<p>Criterio Escludente</p> <p>In fase di micro localizzazione dovranno essere definite le fasce di rispetto</p>		E	E	E	



Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
				Riferimenti cartografici regionali	D	IMP	A	
	1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.							
<b>D6</b> <b>Are di interesse ambientale e naturalistico</b>	<p>Ci sono altre aree non classificate come aree protette, ma caratterizzate da interesse naturalistico e contemplate nella l.r. 19/2009</p> <p>- Le aree contigue sono finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle Aree protette (sono aree "cuscinetto" tra i parchi e il territorio non tutelato) e sono definite ed identificate all'art. 6 della l.r. 19/2009.</p> <p>- Le zone di salvaguardia, definite ed identificate all'art. 52 della l.r. 19/2009, sono caratterizzate da particolari elementi di interesse naturalistico-territoriale da tutelare. Le finalità delle zone di salvaguardia sono prioritariamente la tutela degli ecosistemi agro-forestali, il recupero naturalistico e la mitigazione degli impatti ambientali, oltre che la promozione del turismo sostenibile</p>	l.r. 2019/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità	Criterio Penalizzante In fase di micro localizzazione dovranno essere definite le fasce di rispetto		PE	PE	PE	
	<p>artt. 18 e 42 del PPR/2017: rete ecologica storico-culturale e fruitiva Nodi principali e secondari Connessioni ecologiche: corridoi su rete idrografica, punti di appoggio (stepping stone, che nell'area del PPGR corrispondono ai SIC cui si fa quindi rimando) Aree tampone e contesti fluviali</p>	artt. 18 e 42 del PPR/2017 art. 53 della l.r. 19/2009	Criterio penalizzante		PE	PE	PE	
<b>D7</b> <b>Sistema idrografico fasce allargate</b>	<p>Il PPR riconosce il sistema idrografico quale componente strutturale di primaria importanza delimitando le fasce del sistema idrografico, di cui alla tavola P4, con fasce interne e fasce allargate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le fasce fluviali 'allargate' comprendono interamente le aree, seguenti: fasce A,B,C del PAI di cui al precedente punto 5.1 , le aree tutelate ai sensi del Codice art 142</li> </ul>	art. 14 PPR	Criterio escludente Le fasce allargate eccedenti i punti 5.1 e D3 sono considerate come fattore penalizzante, da precisare in sede di Micro-localizzazione.	Tavola P4 fasce allargate del PPR	E	E	E	

Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
					D	IMP	A	
				Riferimenti cartografici regionali				
	<p>comma 1 lett.c (150 m) di cui al precedente punto D3 nonché le aree geomorfologicamente , pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche (paleovalvei, divagazioni storiche),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le fasce 'interne' includono esclusivamente le aree di cui alle A e B del PAI di cui in 5.1 , e le aree tutelate ai sensi del Codice art 142 comma 1 lett.c (150 m) di cui in D3</li> </ul>							
<b>D8</b> <b>Aree agricole di interesse paesistico</b>	<p>6.7 Aree agricole di interesse paesistico (art.19-32 PPR/2017, art 14-15 PTCP)</p> <p>Il PPR riconosce individua nella tav P4 come:</p> <p><u>art 19:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• praterie</li> <li>• sistemi a prato pascolo di montagna e di collina</li> <li>• aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari</li> </ul> <p><u>art 32:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le aree sommitali costituenti fondali e skyline;</li> <li>• i sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati o di evidenza dei bordi boscati pedemontani;</li> <li>• i sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi distinguendo: le risaie ed i vigneti;</li> <li>• i sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con particolare riferimento alla coincidenza con gli aspetti relativi all'art 19 ed all'insediamento di impianto storico;</li> <li>• i sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali.</li> </ul>	art.19-32 PPR/2017	Criterio penalizzante da valutare in fase di microlocalizzazione	Tav P4 del PPR praterie, sistemi a prato pascolo, aree a diffusa presenza di siepi e filari, aree sommitali, sistemi paesaggistici agroforestali, sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità ( risaie e vigneti), sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà , sistemi rurali lungo fiume	<b>PE</b>	<b>PE</b>	<b>PE</b>	
<b>D9</b> <b>Componenti e relazioni di specifico valore</b>	Il PPR individua belvedere, bellezze panoramiche siti di valore scenico ed estetico nonché relazioni visive tra insediamento e contesto rispettivamente all'art.30,31,	art.30-31 PPR/2017	Criterio penalizzante da valutare in fase di microlocalizzazione	tav P4 del PPR insediamenti tradizionali con bordi poco alterati, sistemi	<b>PE</b>	<b>PE</b>	<b>PE</b>	

Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
					D	IMP	A	
				Riferimenti cartografici regionali				
<b>visivo e scenico</b>	<p>distinguendo ed identificando simbolicamente in tav.P4 le seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica</li> <li>• belvedere</li> <li>• fulcri del costruito fulcri naturali</li> <li>• profili paesaggistici</li> <li>• percorsi panoramici</li> <li>• assi prospettici insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi;</li> <li>• sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza;</li> <li>• insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati;</li> <li>• bordi di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate e porte urbane;</li> <li>• aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche;</li> <li>• sistema dei crinali collinari</li> </ul>			di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza, bordi e porte urbane;aree caratterizzate dalla presenza di attrezzature o infrastrutture storiche				
<b>D10 Luoghi identitari</b>	Il PPR individua all'art.33 e identifica nella tav P4 i luoghi ed elementi identitari e nella tav P2 individua invece quelli tra i precedenti che ricadono nelle categorie soggette a specifiche tutele.	art.33 PPR/2017	Criterio Escludente Ogni altra indicazione simbolica afferente luoghi identitari di cui alla tav. P4 sarà invece considerata penalizzante e verificata nella propria caratterizzazione ed eventuale tutela in sede di Micro-localizzazione.	tav P2 del PPR	<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>	
<b>E - Protezione dei beni storico-culturali e archeologici</b>								
<b>E1 Aree e beni soggette a</b>	Il D.Lgs. 36/03 prevede di prendere in considerazione, ai fini della localizzazione, la presenza di beni storici, artistici, archeologici e	- dlgs 36/2003 (aalegato 1) - art. 10 e art. 157 lett.	Criterio escludente In sede di Micro-localizzazione dovranno	Regione Piemonte PPR/2017 aree archeologiche	<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>	

Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
				Riferimenti cartografici regionali	D	IMP	A	
<b>vincoli storici, artistici, archeologici, paleontologici</b>	paleontologici. Il riferimento è l'art.10 del Dlgs 42/04 afferente a beni culturali (ex-L.1089/39) e per le aree archeologiche anche l'art 157 alle lett. d e f,, cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, soggetti a vincolo istituito.	d,f del dlgs 42/2004 (vedere anche pto D4)	essere definite modalità di tutela e creazione di eventuali fasce di rispetto che devono essere studiate in funzione delle caratteristiche del singolo bene.	vincolate (dato già riportato al punto 6.2)				
<b>E2 Aree e beni storici, artistici, urbanistici e archeologici</b>	Il PPR individuano rispettivamente due serie analoghe di beni storico-culturali tipologicamente differenziati. E2a - zone di interesse archeologico (art.23 PPR/2017); - centri e nuclei storici (art.24 PPR/2017) - beni culturali storico-architettonici rurali (art.25 PPR/2017) - Poli della religiosità (art.28 PPR/2017) -Sistemi di fortificazioni (art.29 PPR/2017)	art.22-23-24-25-28-29 PPR/2017	<b>Criterio escludente</b> In sede di Micro-localizzazione i beni e le aree dovranno essere verificate, perimetrate con il riconoscimento di aree pertinenziali, valutate ai fini del riconoscimento della fascia di rispetto, al fine di definire l'area che complessivamente diventerà oggetto di esclusione. In quella sede dovrà inoltre essere verificata la presenza di eventuali vincoliai sensi dell'art 24 LR56/77 inerente i beni segnalati e/o l'eventuale presenza di altri beni identificati dal PRG del comune	La cartografia del Ppr individua tali categorie di beni . Si ricorda che tali beni potrebbero essere tutelati anche ai sensi del Titolo II del dlgs 42/2004	<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>	Per quanto riguarda in particolare le aree di interesse archeologico per le 'aree archeologiche accertate', occorre operare in sede di Micro-localizzazione tutte le opportune verifiche con la Soprintendenza archeologica del Piemonte ai fini della specificazione ed integrazione delle aree interessate. Le aree archeologiche presunte costituiscono invece fattore penalizzante ed analogamente dovranno essere approfondite in sede di Micro-localizzazione.
	E2b -sistema della viabilità storica e del patrimonio ferroviario ( art.22 PPR/2017) - sistemi di canali irrigui (art. 25 del PPR/2017); - aree archeologiche presunte		<b>Criterio penalizzante</b> In sede di Micro-localizzazione i beni e le aree dovranno essere verificate, perimetrate con il riconoscimento di aree pertinenziali, valutate ai fini del riconoscimento della fascia di rispetto, al fine di definire l'area . In quella sede dovrà inoltre essere verificata la presenza di eventuali vincoliai sensi dell'art 24 LR56/77 inerente i beni segnalati e/o l'eventuale presenza di altri beni identificati dal PRG del comune	PPR/2017 non sono cartografate dal ppr solamente le aree a rischio archeologico che sono individuate invece dai prg – non sono vincoli				

Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
					D	IMP	A	
<b>F - tutela da dissesti e calamità</b>								
<b>F1</b> <b>Aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico</b>	Nel D.Lgs. 36/03 è indicato quale criterio escludente "in aree dove sono in atto processi geomorfologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica; in aree esondabili, instabili e alluvionabili come individuate negli strumenti di pianificazione territoriali. Il PAI (art.9) , individua : - Frane (attive, quiescenti, stabilizzate) - esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (Ee, Eb, Em) - trasporto di massa sui conoidi (Ca, Cp, Cn), - Valanghe (Ve,Vm)	- dlgs 36/2003 (allegato 1) - art. 9 delle Norme di attuazione del PAI - art. 19bis delle Norme di attuazione del PAI - direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali A e B e nelle aree di dissesto idrogeologico Ea e E b	<p>Criteri escludenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frane (attive, quiescenti, stabilizzate)</li> <li>- Ee ed Eb, ove si ammettono solo nel caso di impianti esistenti nelle Ee ed Eb fino ad esaurimento. Le aree definite RME dal PAI sono da considerarsi escludenti.</li> <li>- le aree Ca e Cp sono considerate fattori escludenti.</li> <li>- (Ve,Vm) : considerate fattori escludenti</li> </ul>	Geoportale Regione , Geoportale di Arpa Piemonte (anche in relazione ai dati sugli eventi alluvionali più recenti) e la cartografia tematica summenzionata dei PRGC	E	E	E	Per quanto riguarda gli impianti esistenti, l'ampliamento o la modifica, sono ammessi secondo quanto prescritto dalle norme di attuazione del PAI agli articoli 9, 29 e 30.
			<p>Criteri penalizzanti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Em solo ove gli approfondimenti geologici di livello locale validati in sede di concertazione del PRG e validati dall'autorità competente, possono definirle aree idonee</li> <li>-Cn ove gli approfondimenti geologici di livello locale validati in sede di concertazione del PRG e validati dall'autorità competente, possono definirle aree idonee.</li> </ul>					
<b>F2</b> <b>Aree esondabili</b>	Nel D.Lgs. 36/03 è indicato quale criterio escludente "in aree dove sono in atto processi geomorfologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica; in aree esondabili, instabili e alluvionabili come individuate negli strumenti di pianificazione territoriali.	- artt. 28-29-30 -31 delle Norme di attuazione del PAI; - Direttiva Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE); - direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle	Criterio escludente Fascia A Fascia B	Geoportale Regione , Geoportale di Arpa Piemonte (anche in relazione ai dati sugli eventi alluvionali più recenti) e la cartografia tematica summenzionata dei PRGC	E	E	E	Per quanto riguarda gli impianti esistenti, l'ampliamento o la modifica, sono ammessi secondo quanto prescritto dalle norme di attuazione del PAI agli articoli 9, 29 e 30.

Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
					D	IMP	A	
				Riferimenti cartografici regionali				
	Secondo la classificazione stabilita dal PAI: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fascia A</li> <li>• la fascia B</li> </ul>	acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali A e B e nelle aree di dissesto idrogeologico Ea e E b: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano di Gestione Rischio Alluvioni</li> </ul>	Criterio penalizzante fascia C					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la fascia C</li> </ul>				PE	PE	PE	
<b>F3</b> <b>Aree a rischio idrogeologico molto elevato</b>	<p>Le aree a rischio idrogeologico molto elevato, delimitate nella cartografia di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 del presente Piano, ricomprendono le aree del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 267, approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal d.l. 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, con deliberazione del C.I. n. 14/1999 del 20 ottobre 1999.</p> <p>Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso. Esse tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale anche conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica: Zona 1 - Zona 2 - Zona B - PR - Zona I</p>	- artt. 48-51 delle Norme di attuazione del PAI	Criterio escludente Zona 1 - Zona 2 - Zona B - PR - Zona I	Geoportale Regione , Geoportale di Arpa Piemonte (anche in relazione ai dati sugli eventi alluvionali più recenti) e la cartografia tematica summenzionata dei PRGC	E	E	E	Per quanto riguarda gli impianti esistenti, l'ampliamento o la modifica, sono ammessi secondo quanto prescritto dalle norme di attuazione del PAI agli articoli 9, 29 e 30.
<b>F4</b> <b>Pericolosità geomorfologica e dell'idoneità</b>	Aree individuate come aree di Classe IIIa e IIIc nella "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" ai sensi della Circolare del	Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96	Criterio escludente aree Classe IIIa e IIIc Criterio escludente aree Classe IIIb sino alla realizzazione delle opere di riassetto	Geoportale	E	E	E	Per quanto riguarda gli impianti esistenti, l'ampliamento o la modifica, sono ammessi secondo quanto

Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
				Riferimenti cartografici regionali	D	IMP	A	
<b>all'utilizzazione urbanistica</b>	Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96, facente parte integrante degli elaborati dei Piani Regolatori Comunali vigenti. Inoltre le aree di <b>Classe IIIb</b> (e relative sottoclassi, individuate nella "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96, compresa negli elaborati dei Piani Regolatori Comunali vigenti)		idraulico.					prescritto dalle norme di attuazione del PAI agli articoli 9, 29 e 30.
<b>F5 Aree ricadenti nelle fasce individuate dal PGRA</b>	<p>Il PGRA ha definito le aree di pericolosità che rappresentano un riferimento per l'aggiornamento delle fasce fluviali dei corsi d'acqua già attualmente "fasciati" e una base di partenza del processo per la delimitazione di nuove fasce fluviali.</p> <p>Il PGRA individua la delimitazione delle aree allagabili per diversi scenari di pericolosità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aree P3 come aree interessate da alluvione frequente,</li> <li>• aree P2 come aree interessate da alluvione poco frequente,</li> <li>• aree P1 come aree interessate da alluvione rara.</li> </ul> <p>In relazione ai criteri di delimitazione delle fasce fluviali e delle aree a pericolosità di inondazione del PGRA è stata definita a livello regionale con la DGR 23/11/2018, n. 17-7911, la "corrispondenza" della componente idraulica tra la delimitazione delle fasce B/PAI con le aree P2 e delle fasce C/PAI con le aree P1.</p> <p>Per le aree P3 la corrispondenza non è diretta essendo generalmente le P3 più ampie della fascia A, in ragione dei diversi criteri che le hanno generate, interessando spesso la fascia B ed anche la fascia C. Questa ultima fattispecie in provincia di Vercelli avviene in diverse situazioni lungo le aste maggiori.</p> <p>Quindi, stante l'applicazione nel presente</p>	- PGRA- 'Piano gestione dei rischio alluvionale' approvato nel marzo 2016 e di recente entrato in vigore(aprile 2020)	Criterio escludente aree P3 e P2/PGRA				Per quanto riguarda gli impianti esistenti, l'ampliamento o la modifica, sono ammessi secondo quanto prescritto dalle norme di attuazione del PAI agli articoli 9, 29 e 30.	
			Criterio penalizzante: aree P1/PGRA		<b>PE</b>	<b>PE</b>	<b>PE</b>	

Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
				Riferimenti cartografici regionali	D	IMP	A	
	studio, si può affermare che attribuendo il fattore escludente alle aree P3 e P2, in analogia con quanto fatto per le fasce del PAI, si risponde in modo adeguato alla maggior tutela imposta dal PGRA.							
<b>F6 Aree a rischio sismico</b>	Il Dlgs 36/03 individua come fattori escludenti "aree in corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;	- allegato 1 del dlgs 36/2003 - DGR n 50 del 15 novembre 2011 - DGR n. 7-3340 del 3 febbraio 2012	Criterio escludente per le discariche per rifiuti pericolosi e non penalizzante per gli altri In sede di Micro-localizzazione è necessario comunque operare gli approfondimenti necessari arrivando a definire la situazione locale producendo i dati di base per il livello 1 di Micro-zonazione sismica individuati alla sezione 2.3.2 degli "Indirizzi e criteri per la Micro-zonazione Sismica" - D.G.R. n. 17-2172 del 13.06.2011		<b>E/PE (disc inerti)</b>	<b>PE</b>	<b>PE</b>	
<b>G- Protezione della popolazione</b>								
<b>G1 Distanza da centri, nuclei abitati e case</b>	E' necessario assicurare la Protezione della popolazione residente dagli impatti odorigeni, dovuto alle fasi di trasporto e movimentazione dei rifiuti, localizzando l'impianto fuori dai margini del territorio urbanizzato e comunque in posizione tale per cui le aree ad uso pubblico non siano di fatto utilizzabili dalla popolazione residente nelle zone circostanti. Per le discariche e per gli impianti di trattamento dei rifiuti i maggiori problemi, per le popolazioni residenti in prossimità, sono legati all'aumento dell'inquinamento atmosferico, causato dalle fasi di trasporto e di combustione dei rifiuti (nel caso di trattamento termico), all'incremento dei livelli di rumore, causato principalmente dall'aumento del traffico pesante e agli eventuali odori derivanti dalla fermentazione dei rifiuti stoccati temporaneamente (per fermo impianto ed emergenze).	- dlgs 36/2003 all 1 - DGR n 15-2970 del 12 marzo 2021 (Linee guida impianti dig/c per FORSU) - DGR n. 13-4554 del 9 gennaio 2017 "Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno"	Criterio escludente per gli impianti di Digestione Anaerobica/compostaggio di Forsu: per quanto riguarda i centri e i nuclei abitativi e le strutture sensibili (scuole, ospedali ecc.) e altri immobili e aree di interesse e fruizione pubblica (aree verdi attrezzate, biblioteche, centri sociali, ecc) individuati dal PRG la distanza minima da rispettare per l'insediamento di nuovi impianti è di 500 metri dal confine dell'impianto.  Inoltre la presenza di centri e nuclei abitativi nella fascia di 1000 metri e la presenza di case sparse ed aree con presenze antropiche concentrate e significative nella fascia di 500 metri, rispetto all'insediamento di nuovi impianti, deve essere valutata in sede di progettazione e dovrà essere verificato il		<b>PE</b>	<b>PE/ E*nota</b>	<b>PE</b>	<b>Escludente per gli impianti di Digestione Anaerobica/compostaggio di Forsu</b>  Come previsto dal D.Lgs. 121/202 Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre verificando che la direttrice dei venti dominanti sia chiaramente indirizzata verso zone differenti da



Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
				Riferimenti cartografici regionali	D	IMP	A	
			<p>carico residenziale/antropico esistente.</p> <p>Criterio penalizzante            La presenza di centri e nuclei abitativi e di strutture sensibili (scuole, ospedali ecc.) nella fascia minima di 500 metri (con possibilità di ampliamento 1000 m) e la presenza di case sparse ed aree con presenze antropiche concentrate e significative nella fascia di 500 metri, rispetto all'insediamento di nuovi impianti, deve essere valutata in sede di progettazione e dovrà essere verificato il carico residenziale/antropico esistente. In sede di Micro-localizzazione/VIA si valuterà l'ampliamento della fascia di rispetto fino a 1000 mt in base ai seguenti criteri ambientali, sanitari e della tecnologia impiantistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• caratteristiche del rifiuto;</li> <li>• impatti sulle matrici ambientali;</li> <li>• presenza nella fascia dei 200/500 mt di barriere fisiche o infrastrutture;</li> <li>• uso agricolo del suolo;</li> <li>• impatto sulla salute pubblica.</li> </ul>					<p>quelle di ubicazione del centro abitato. Tale direttrice e' stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.</p>
<b>G2</b> <b>Qualità dell'aria</b>	<p>Il criterio riguarda esclusivamente gli impianti di recupero energetico/ incenerimento/ co-incenerimento e ne considera l'impatto ambientale dovuto alle emissioni aeriformi che può interessare porzioni consistenti di territorio. Gli effetti possono variare in funzione della tecnologia adottata, delle modalità gestionali dell'impianto e delle condizioni atmosferiche.</p>	<p>Piano regionale per la qualità dell'aria DCR 25 marzo 2019, n. 364-6854 )</p>	<p>I comuni afferenti alle zone 1, 2, 3p sono considerati come aree penalizzate per i quali dovranno essere verificati in sede di Micro-localizzazione i livelli di emissione ammissibili.</p>			<b>PE</b>	<b>PE</b>	

Tema	Dettaglio	Riferimenti normativi	Criterio di macrolocalizzazione	Banca dati disponibile a livello regionale	Tipologia impianto*			Note
				Riferimenti cartografici regionali	D	IMP	A	
<b>H - caratteristiche meteorologiche</b>								
<b>H1 Venti</b>	Le condizioni climatiche rappresentano un importante aspetto da valutare per la dispersione degli inquinanti atmosferici. La difficoltà di applicazione del criterio sta nella mancanza di dati meteorologici, (serie storiche, frequenza dei campionamenti, ecc.) per tutte le alternative di localizzazione.		Criterio Preferenziale In sede di comparazione tra diverse alternative di localizzazione vanno considerati preferenziali quei siti in cui le condizioni climatiche, che favoriscono il ristagno degli inquinanti, calma di vento e stabilità atmosferica, ricorrono con minore frequenza.	non cartografato		PF	PF	

## 6 - Linee di indirizzo per l'individuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale

Gli interventi di inserimento ambientale degli impianti richiedono gradualità e tempi medio/lunghi di realizzazione. Inoltre occorre considerare che le valutazioni di dettaglio sia sull'inserimento paesaggistico e territoriale degli impianti sia sull'utilizzo delle migliori soluzioni impiantistiche sono sviluppate compiutamente nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ove previste dalla normativa vigente, nonché nelle procedure autorizzative degli impianti di cui al d.lgs. 152/06 e sono strettamente collegate anche con il sistema delle certificazioni ambientali ISO 14000, EMAS e certificazioni dei prodotti che il PRRS promuove.

Le proposte progettuali degli impianti, presentate all'Ente che rilascia l'autorizzazione, dovranno tenere in considerazione, oltre ai criteri forniti dal presente documento, anche l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento - sulla base delle previsioni dei Piani territoriali di Coordinamento provinciale - e tutte le prescrizioni di settore in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.

I progetti proposti dovranno riportare uno studio degli interventi di mitigazione/compensazione ambientale allo scopo di migliorare la destinazione d'uso del suolo fornendo indicazioni di pianificazione ed eventualmente incentivando la realizzazione degli interventi mediante finanziamenti.

In linea generale comunque è necessario che la proposta di inserimento di un nuovo impianto sia accompagnata da idonee misure di mitigazione e compensazione al fine di:

- garantire e migliorare la qualità del paesaggio;
- perseguire un adeguato inserimento paesaggistico degli interventi;
- privilegiare l'utilizzo di aree degradate o comunque compromesse per la presenza di insediamenti produttivi dismessi, anche in coerenza con le Linee guida regionali APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate);
- concorrere alla riconversione dell'area dopo la dismissione;
- compensare la compromissione di beni naturali e aree agricole;
- compensare il consumo di suolo;
- compensare l'impermeabilizzazione di suoli naturali e agricoli
- integrarsi con il territorio circostante;
- dare garanzie di sicurezza sull'ambiente e sulla salute anche nel lungo termine;
- mitigare gli impatti diffusi (rumore, polveri, disturbo visivo);
- controllare e programmare, sin dalle fasi del cantiere, l'integrità e la sicurezza dei diversi comparti ambientali;
- collaborare con gli enti, le istituzioni e con la popolazione al fine di attivare un percorso condiviso e contribuire alla costruzione del consenso dell'opinione pubblica;
- valutare, in sede di progettazione degli impianti di gestione dei rifiuti, l'opportunità di introdurre criteri che tengano conto dei mutamenti nelle condizioni climatiche di riferimento che potranno verificarsi nel periodo corrispondente alla vita media dell'opera e che siano aggiornati periodicamente per tenere in considerazione l'evoluzione dei fenomeni riconducibili ai cambiamenti climatici nonché all'esigenza di garantire la gestione delle situazioni di emergenza.

Nelle zone circostanti all'impianto devono essere di volta in volta valutate, in funzione della tipologia e della capacità impiantistica, idonee misure di mitigazione con lo scopo di preservare il territorio e ridurre le emissioni nei diversi comparti ambientali; in quest'ottica le aree verdi prossime agli impianti e l'area di rispetto diventano funzionali alle esigenze di mitigazione degli impatti, all'abbattimento delle polveri e al mascheramento percettivo anche ai fini del corretto inserimento paesaggistico dell'impianto. Il dimensionamento delle aree sarà valutato in relazione alle dimensioni ed alla tipologia dell'impianto.

La progettazione deve essere integrata, a partire da un'analisi e quantificazione degli impatti ambientali, con un dettaglio adeguato delle opere e misure di mitigazione e laddove queste non risultino sufficienti devono essere descritte le compensazioni ambientali commisurate all'entità del progetto proposto. Sia le mitigazioni che le compensazioni devono essere localizzate (all'interno dell'area o in aree limitrofe) e devono essere definite le modalità di realizzazione e un cronoprogramma.

Come compensazione devono essere previsti degli **interventi con valenza ambientale e non strettamente collegati con l'opera, finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dell'area di intervento o di area vasta** (in area pubblica o privata definendone il regime di proprietà dell'area) **che vadano a compensare gli impatti residui e la sottrazione di suolo.**

Le compensazioni, individuate all'interno della fase autorizzativa e concordate con le amministrazioni locali, devono essere congrue rispetto alle tipologie e alle capacità degli impianti, sia nel periodo di esercizio che anche dopo le dismissioni. Inoltre occorrerà definire quelle da **realizzare contestualmente all'intervento e quelle da perseguire nel medio-lungo termine** per non vanificare il lavoro e il consenso raggiunto.

**Gli interventi di compensazione possono riguardare anche azioni non strettamente collegate con l'impianto, ovvero:**

- valorizzare, ripristinare o implementare gli elementi della rete ecologica (varchi, corridoi, ecc...);
- bonifiche e recuperi ambientali;
- eventuale ricomposizione del territorio rurale e forestale e creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua;
- ricomposizione del territorio rurale e valorizzazione delle aziende agricole esistenti;
- forestazione produttiva;
- verde ricreativo, parchi e giardini;
- riqualificazione paesaggistica;
- deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione di aree compromesse.

Inoltre già in sede di progettazione occorre prevedere la verifica a posteriori delle interferenze ambientali dell'intervento di progetto. Gli strumenti che possono essere impiegati per la verifica ed il controllo a posteriori della compatibilità ambientale dell'intervento di realizzazione di impianti a tecnologia complessa possono essere così individuati:

- sistemi di controllo continuo (monitoraggio e/o biomonitoraggio);
- analisi a posteriori dei progetti con lo scopo di verificare la conformità delle opere al progetto ed all'applicazione delle misure di mitigazione/compensazione, individuate nei procedimenti di VIA o nei procedimenti autorizzativi, e di determinare i cambiamenti ambientali intervenuti dopo la realizzazione degli impianti al fine di individuare misure di mitigazione e compensazione integrative.

### **Impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi**

In relazione alla realizzazione di nuovi impianti, diversi dalle discariche e impianti di incenerimento senza recupero energetico<sup>3</sup>, che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi - ritenuto che generino oggettivamente esternalità negative che possano arrecare un disagio ambientale al territorio e ai cittadini interessati in modo diretto o indiretto - è necessario individuare e determinare in sede autorizzativa, sulla base delle indicazioni sopra riportate, le opportune compensazioni volte a mitigare e compensare il disagio derivante dalla localizzazione dell'impianto. Tali azioni, realizzate al fine di migliorare le condizioni dell'ambiente

<sup>3</sup> Per le compensazioni relative al disagio provocato da discariche e impianti di incenerimento senza recupero energetico si richiamano l'art. 3 comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'art.38 della l.r. 10 gennaio 2018, n. 1 e la DGR 6 dicembre 2019, n. 15 - 640.

circostante, possono essere integrate da compensazioni di tipo economico destinate al Comune sede dell'impianto e ai Comuni limitrofi e che dovranno essere destinate e utilizzate per interventi ambientali ed in linea con quelli elencati nel paragrafo precedente.

A tal fine occorre individuare un programma di misure di compensazione verso il territorio (Comune sede dell'impianto e Comuni limitrofi), che non sia *"una tantum"* ma che duri nel tempo al fine di riequilibrare eventuali scompensi generati in fase di esercizio dell'impianto.

Per quanto riguarda gli impianti esistenti vale quanto già definito dalla D.G.R. 6 luglio 2018 n. 31-7186 "Criteri per la determinazione di misure compensative in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla presenza di impianti, diversi delle discariche, che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi e determinazione dell'entità delle misure ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettere h) ed i) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44." precisando che, in coerenza con quanto sopra definito, gli introiti dovranno essere destinati e utilizzati per interventi ambientali in linea con quelli sopra elencati .

A far data dall'approvazione del presente documento, continuano ad applicarsi i criteri per la determinazione di misure compensative i previsti dalla D.G.R. 6 luglio 2018 n. 31-7186 unicamente per gli impianti esistenti.

Per gli impianti di nuova realizzazione, al fine della definizione delle misure di compensazione, per l'individuazione dei comuni limitrofi a quello sede dell'impianto, si fa riferimento ai criteri previsti dallo specifico allegato della succitata DGR.